

<p style="text-align: center;">FISN</p> <p style="text-align: center;">Statuto Federale vigente</p>	<p style="text-align: center;">FISW</p> <p style="text-align: center;">Proposte modifica 2011</p>
<p>TITOLO I - COSTITUZIONE SCOPI E PERSONALITA'</p> <p>Articolo 1 - Costituzione, sede e durata.</p> <p>1. La Federazione Italiana Sci Nautico (F.I.S.N.), fondata nel 1950, è costituita da tutte le società e associazioni ad essa affiliate, costituite nel rispetto della vigente normativa civilistica e sportiva, che nel territorio nazionale abbiano la loro sede sociale e, senza scopo di lucro, svolgono e promuovono l'attività dello sci nautico. Possono far parte della F.I.S.N. in qualità di affiliati anche i Gruppi Sportivi Militari (G.S.M.) firmatari di apposite convenzioni con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.).</p> <p>2. La F.I.S.N. riconosce e disciplina le seguenti discipline: classiche, velocità, piedi nudi, disabili, wakeboard, cable, <u>kitesurf/kiteboard</u>, nonché ogni altra attività sportiva disciplinata dalle Federazioni Internazionali alle quali la F.I.S.N. aderisce, previa conseguente modifica del presente Statuto.</p> <p>3. Essa ha carattere apartitico e prescinde da ogni forma di discriminazione razziale, politica o religiosa. La F.I.S.N. è retta da norme statutarie e regolamentari in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.</p> <p>4. La durata della F.I.S.N. è illimitata; la sua sede è Milano.</p> <p>Articolo 2 - Scopi</p> <p>1. Sono fini istituzionali della F.I.S.N.:</p> <p>a) lo sviluppo, l'organizzazione, la regolamentazione e la propaganda dello sci nautico sul territorio nazionale;</p> <p>b) lo sviluppo dell'attività sportiva finalizzata all'attività internazionale nell'ambito delle direttive impartite dalla Federazione Internazionale Sci Nautico (I.W.S.F.);</p> <p>c) lo sviluppo delle relazioni internazionali con le Federazioni estere affiliate alla Federazione Internazionale Sci Nautico (I.W.S.F.), dalla quale la F.I.S.N. è riconosciuta come unica rappresentante in Italia, allo scopo di ottenere condizioni di reciprocità per quanto riguarda il movimento agonistico, tecnico e propagandistico;</p> <p>d) la diffusione dello spirito olimpico e del fair play;</p> <p>e) la tutela della salute degli atleti, la prevenzione e la repressione dell'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività agonistico-sportive e promozionali, anche a garanzia del regolare e corretto svolgimento delle gare, delle competizioni e dei campionati, nell'ambito di quanto previsto nelle Norme</p>	<p>Articolo 1 - Costituzione, sede e durata.</p> <p>1. <u>La Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard (in seguito per brevità F.I.S.W.)</u>, fondata nel 1950, <u>ha sede a Milano</u> ed è costituita da tutte le società e associazioni ad essa affiliate, costituite nel rispetto della vigente normativa civilistica e sportiva, che nel territorio nazionale abbiano la loro sede sociale e, senza scopo di lucro, svolgono e promuovono l'attività dello sci nautico <u>e del wakeboard</u>. Possono far parte della <u>F.I.S.W.</u> in qualità di affiliati anche i Gruppi Sportivi Militari <u>e di Stato</u> (G.S.M.S.) firmatari di apposite convenzioni con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.).</p> <p>2. La <u>F.I.S.W.</u> riconosce e <u>regolamenta</u> le seguenti discipline: classiche, velocità, piedi nudi, disabili, wakeboard, cable, <u>cablewakeboard</u>, nonché ogni altra attività sportiva disciplinata dalle Federazioni Internazionali alle quali la <u>F.I.S.W.</u> aderisce, previa conseguente modifica del presente Statuto.</p> <p>Articolo 2 - Scopi</p> <p>1. Sono fini istituzionali della <u>F.I.S.W.</u>:</p> <p>a) lo sviluppo, l'organizzazione, la regolamentazione e la propaganda dello sci nautico e <u>del wakeboard</u> sul territorio nazionale;</p> <p>b) lo sviluppo dell'attività sportiva finalizzata all'attività internazionale nell'ambito delle direttive impartite dalla <u>Federazione Internazionale Waterski & Wakeboard (I.W.W.F.)</u>;</p> <p>c) lo sviluppo delle relazioni internazionali con le Federazioni estere affiliate alla <u>Federazione Internazionale Waterski & Wakeboard (I.W.W.F.)</u>, dalla quale la <u>F.I.S.W.</u> è riconosciuta come unica rappresentante in Italia, allo scopo di ottenere condizioni di reciprocità per quanto riguarda il movimento agonistico, tecnico e propagandistico;</p> <p>d) la diffusione dello spirito olimpico e del fair play;</p> <p>e) la tutela della salute degli atleti, la prevenzione e la repressione dell'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività agonistico-sportive e promozionali, anche a garanzia del regolare e corretto svolgimento delle gare, delle competizioni e dei campionati, nell'ambito di quanto previsto nelle Norme Sportive Antidoping del C.O.N.I.</p>

<p>Sportive Antidoping del C.O.N.I. alle quali la F.I.S.N. aderisce integralmente;</p> <p>f) la tutela delle atlete madri in attività garantendo loro, nel rispetto dei regolamenti vigenti, il mantenimento del vincolo di tesseramento con l'affiliato di appartenenza nonché del merito sportivo acquisito dall'accertamento fino a 6 mesi successivi la data del parto;</p> <p>g) la partecipazione a competizioni nazionali ed internazionali e l'attuazione di programmi di formazione degli atleti e dei tecnici.</p> <p>2. Per il raggiungimento dei suoi scopi la F.I.S.N. può altresì:</p> <p>a) promuovere ed organizzare l'edizione anche telematica di scritti, giornali, riviste periodiche, libri e pubblicazioni varie, nel rispetto della legislazione vigente;</p> <p>b) promuovere, organizzare e gestire, sia direttamente sia mediante sovvenzioni, corsi di formazione professionale anche sotto forma audiovisiva;</p> <p>c) aderire ad enti, associazioni, organismi privati o pubblici, nazionali ed internazionali, con scopi uguali, affini o complementari ai propri;</p> <p>d) costituire società di capitali per l'esercizio di attività economiche inerenti ai propri scopi, senza alcun fine di lucro e nel rispetto di quanto stabilito in merito dal C.O.N.I.;</p> <p>e) svolgere qualunque altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria necessarie o utili al raggiungimento degli scopi e attinenti ai medesimi, sia direttamente sia indirettamente, nel rispetto dell'assenza del fine di lucro.</p> <p>3. La Federazione non ha fini di lucro ed è costituita in forma di associazione riconosciuta di diritto privato secondo quanto disposto dal D. Lgs. 23.07.1999 n. 242 e successive modificazioni. Si ispira al principio democratico di partecipazione all'attività sportiva da parte di tutti in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, in conformità alle deliberazioni ed agli indirizzi del C.I.O. e del C.O.N.I.</p> <p>4. La Federazione svolge l'attività sportiva e l'attività di promozione in armonia con le deliberazioni del Comitato Internazionale Olimpico (C.I.O.) e del C.O.N.I., anche in considerazione della rilevanza pubblicistica di specifici aspetti di tale attività.</p> <p>5. La Federazione svolge attività sportiva a carattere dilettantistico. L'istituzione del settore professionistico da parte della F.I.S.N. è possibile esclusivamente mediante specifica modifica statutaria, in presenza di una notevole rilevanza del fenomeno e a condizione che l'attività in questione sia riconosciuta dall'I.W.S.F.. Tale istituzione è comunque sottoposta a deliberazione del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. Fino a quel momento l'attività svolta dalla F.I.S.N. dovrà essere considerata dilettantistica, ai fini dell'applicazione delle norme di legge</p>	<p>alle quali la <u>F.I.S.W.</u> aderisce integralmente;</p> <p>3. La Federazione non ha fini di lucro ed è costituita in forma di associazione riconosciuta di diritto privato secondo quanto disposto dal D. Lgs. 23.07.1999 n. 242 e successive modificazioni. Si ispira al principio democratico di partecipazione all'attività sportiva da parte di tutti in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, in conformità alle deliberazioni ed agli indirizzi del C.I.O. e del C.O.N.I. <u>a cui è federato.</u></p> <p>5. La Federazione svolge attività sportiva a carattere dilettantistico. L'istituzione del settore professionistico da parte della <u>F.I.S.W.</u> è possibile esclusivamente mediante specifica modifica statutaria, in presenza di una notevole rilevanza del fenomeno e a condizione che l'attività in questione sia riconosciuta dall'<u>I.W.W.F.</u>. Tale istituzione è comunque sottoposta a deliberazione del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. Fino a quel momento l'attività svolta dalla <u>F.I.S.W.</u> dovrà essere considerata dilettantistica, ai fini dell'applicazione delle norme di legge esistenti in materia, e tutti i tesserati e gli</p>
--	--

esistenti in materia, e tutti i tesserati e gli affiliati dovranno rispettare i criteri del dilettantismo stabiliti dalla Federazione Italiana Sci Nautico.

6. L'attività sportiva federale è suddivisa in attività agonistica e promozionale.

7. Per attività agonistica si intende la partecipazione con atleti a qualsiasi manifestazione internazionale, nazionale o regionale inserita nei rispettivi calendari ufficiali. Tale attività deve essere svolta secondo le norme dei Regolamenti Tecnici, con Ufficiali di Gara regolarmente designati.

8. Per attività promozionale si intende l'organizzazione di corsi o manifestazioni non competitive volte al raggiungimento della più ampia partecipazione possibile o comunque ogni attività non rientrante nell'attività agonistica e non inserita nei calendari federali.

9. La suddivisione delle attività federali fra agonistiche e promozionali, è effettuata sulla base di quanto statuito nel presente articolo. Le norme applicative saranno previste nel Regolamento Organico e nei

Regolamenti Tecnici delle singole discipline di cui all'articolo 1, comma 2, all'interno dei rispettivi calendari ufficiali federali. **La disciplina del kitesurf/kiteboard non prevede competizioni a carattere agonistico ma viene svolta esclusivamente con finalità promozionali.**

Articolo 3 - Rapporti con le Autorità Sportive Nazionali ed Internazionali

1. La F.I.S.N., riconosciuta ai fini sportivi dal C.O.N.I., è dotata di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del C.O.N.I.. La F.I.S.N. è l'unica competente a disciplinare lo sci nautico in Italia in tutte le sue espressioni.

2. La F.I.S.N. è affiliata alla Federazione Internazionale Sci Nautico (I.W.S.F.) e svolge l'attività sportiva in armonia con le sue deliberazioni ed i suoi indirizzi, purché non in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del C.I.O. e del C.O.N.I.

3. Lo Statuto, i Regolamenti, le norme e le decisioni della Federazione Internazionale Sci Nautico (I.W.S.F.), del C.I.O. e del C.O.N.I., sono considerati parte integrante dello Statuto Federale e devono essere obbligatoriamente rispettati dalla Federazione, dai suoi affiliati e tesserati.

TITOLO II - AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO

Articolo 4 - Affiliati

1. Gli affiliati alla F.I.S.N. sono le associazioni e le società di cui all'art. 1, comma 1, che, in possesso di statuti conformi alla normativa civilistica e sportiva vigente in materia, acquisiscono tale status a seguito dell'accoglimento di apposita domanda di affiliazione.

2. I Gruppi sportivi di Corpi dello Stato, **quali quelli delle Forze Armate, delle Forze di Polizia, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale dello Stato, la Guardia di Finanza ed i Carabinieri,** firmatari di apposite convenzioni con il Comitato Olimpico

affiliati dovranno rispettare i criteri del dilettantismo stabiliti dalla Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard.

9. La suddivisione delle attività federali fra agonistiche e promozionali, è effettuata sulla base di quanto statuito nel presente articolo. Le norme applicative saranno previste nel Regolamento Organico e nei Regolamenti Tecnici delle singole discipline di cui all'articolo 1, comma 2, all'interno dei rispettivi calendari ufficiali federali.

Articolo 3 - Rapporti con le Autorità Sportive Nazionali ed Internazionali

1. La F.I.S.W., riconosciuta ai fini sportivi dal C.O.N.I., è dotata di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del C.O.N.I.. La F.I.S.W. è l'unica competente a disciplinare lo sci nautico e il wakeboard in Italia in tutte le sue espressioni.

2. La F.I.S.W. è affiliata alla Federazione Internazionale Waterski & Wakeboard (I.W.W.F.) e svolge l'attività sportiva in armonia con le sue deliberazioni ed i suoi indirizzi, purché non in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del C.I.O. e del C.O.N.I.

3. Lo Statuto, i Regolamenti, le norme e le decisioni della Federazione Internazionale Waterski & Wakeboard (I.W.W.F.), del C.I.O. e del C.O.N.I., sono considerati parte integrante dello Statuto Federale e devono essere obbligatoriamente rispettati dalla Federazione, dai suoi affiliati e tesserati

Articolo 4 - Affiliati

1. Gli affiliati alla F.I.S.W. sono le associazioni e le società di cui all'art. 1, comma 1, che, in possesso di statuti conformi alla normativa civilistica e sportiva vigente in materia, acquisiscono tale status a seguito dell'accoglimento di apposita domanda di affiliazione.

2. I Gruppi sportivi dei Corpi Militari e dello Stato, firmatari di apposite convenzioni con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, possono ottenere l'affiliazione sulla base delle disposizioni dello Statuto del C.O.N.I., anche in deroga ai principi ed alle

<p>Nazionale Italiano, rappresentati nel corpo sportivo militare, possono ottenere l'affiliazione sulla base delle disposizioni dello Statuto del C.O.N.I., anche in deroga ai principi ed alle disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche.</p> <p>3. Gli affiliati entrano a far parte della F.I.S.N. dopo l'accoglimento della domanda di affiliazione e previo pagamento della quota stabilita annualmente dal Consiglio Federale. Il vincolo di affiliazione ha durata annuale.</p> <p>4. Il riconoscimento ai fini sportivi degli affiliati avviene ad opera del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. o, a seguito di delega rilasciata dal Consiglio medesimo, ad opera del Consiglio Federale. Fatto salvo quanto previsto in precedenza per i G.S.M., gli affiliati, ai fini dell'affiliazione e del loro riconoscimento, devono esseri retti da statuti e regolamenti interni ispirati al principio democratico e di pari opportunità in conformità alle previsioni di cui ai commi 17 e 18 dell'art. 90 della Legge n. 289/02 e successive modifiche ed integrazioni e alle deliberazioni del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. di cui all'art. 6, 4° comma, lettera b), dello Statuto del C.O.N.I.. Per quelli costituiti in forma associativa dovrà essere espressamente prevista l'assenza dello scopo di lucro nonché, per quelli costituiti in forma societaria, l'obbligo di reinvestire tutti gli utili prodotti per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva, detratta la riserva di Legge. Gli statuti dovranno essere ispirati all'esercizio, con lealtà sportiva, dell'attività sociale ed al rispetto dei principi, delle norme e delle consuetudini sportive, al fine di salvaguardare la funzione educativa, popolare, sociale e culturale dello sport. Gli statuti delle associazioni e società affiliate devono prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del C.O.N.I.. Dovranno, inoltre, essere salvaguardati i diritti dei tesserati, aventi diritto al voto, per l'elezione dei propri rappresentanti nelle assemblee federali. Gli statuti delle società ed associazioni sportive saranno approvati dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. o dal Consiglio Federale, se delegato dalla Giunta stessa. Ai fini della verifica della sussistenza di detti requisiti all'atto dell'affiliazione, lo Statuto dovrà essere depositato presso la Segreteria Federale. Così come per lo Statuto, ogni eventuale variazione dello stesso dovrà essere sottoposta ad approvazione dell'organo che ha proceduto al riconoscimento ai fini sportivi.</p> <p>5. Gli affiliati sono tenuti ad osservare ed a far osservare ai propri associati il presente Statuto, i Regolamenti Federali e le deliberazioni dei suoi organi, adottate nel rispetto delle singole competenze, e ad adempiere agli obblighi di</p>	<p>disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche.</p> <p>3. Gli affiliati entrano a far parte della F.I.S.W. dopo l'accoglimento della domanda di affiliazione o di riaffiliazione e previo pagamento della quota stabilita annualmente dal Consiglio Federale. Il vincolo di affiliazione ha durata annuale. Non potranno essere ammessi a svolgere attività sportiva affiliati che si trovino in situazioni di morosità derivate da mancato pagamento delle quote associative di affiliazione e riaffiliazione con la F.I.S.W..</p> <p>4. Il riconoscimento ai fini sportivi degli affiliati avviene ad opera del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. o, a seguito di delega rilasciata dal Consiglio medesimo, ad opera del Consiglio Federale. Gli affiliati, ai fini dell'affiliazione e del loro riconoscimento, devono esseri retti da statuti e regolamenti interni ispirati al principio democratico e di pari opportunità in conformità alle previsioni di cui ai commi 17 e 18 dell'art. 90 della Legge n. 289/02 e successive modifiche ed integrazioni e alle deliberazioni del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. di cui all'art. 6, 4° comma, lettera b), dello Statuto del C.O.N.I.. Per quelli costituiti in forma associativa dovrà essere espressamente prevista l'assenza dello scopo di lucro nonché, per quelli costituiti in forma societaria, l'obbligo di reinvestire tutti gli utili prodotti per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva, detratta la riserva di Legge. Gli statuti dovranno essere ispirati all'esercizio, con lealtà sportiva, dell'attività sociale ed al rispetto dei principi, delle norme e delle consuetudini sportive, al fine di salvaguardare la funzione educativa, popolare, sociale e culturale dello sport. Gli statuti delle associazioni e società affiliate devono prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del C.O.N.I. e della F.I.S.W. Dovranno, inoltre, essere salvaguardati i diritti dei tesserati, aventi diritto al voto, per l'elezione dei propri rappresentanti nelle assemblee federali. Gli statuti delle società ed associazioni sportive saranno approvati dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. o dal Consiglio Federale, se delegato dalla Giunta stessa. Ai fini della verifica della sussistenza di detti requisiti all'atto dell'affiliazione, lo Statuto e ogni sua ulteriore modifica dovrà essere depositata presso la Segreteria Federale per essere sottoposta ad approvazione dell'organo che ha proceduto al riconoscimento ai fini sportivi.</p> <p>5. Gli affiliati sono tenuti ad osservare ed a far osservare ai propri associati il presente Statuto, i Regolamenti Federali e le deliberazioni dei suoi organi, adottate nel rispetto delle singole competenze e ad adempiere agli</p>
---	--

<p>carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni della F.I.S.N..</p> <p>Gli affiliati sono tenuti a mettere a disposizione della F.I.S.N. gli atleti selezionati per far parte della rappresentativa nazionale italiana.</p> <p>6. Gli affiliati hanno diritto:</p> <p>a) di partecipare alle assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;</p> <p>b) di partecipare all'attività sportiva in base ai regolamenti specifici nonché all'attività di carattere internazionale;</p> <p>c) di organizzare manifestazioni di sci nautico secondo le norme emanate dagli Organi e dalle Commissioni Federali competenti.</p> <p>7. Gli affiliati cessano di appartenere alla F.I.S.N.:</p> <p>a) per recesso;</p> <p>b) per mancata riaffiliazione annuale;</p> <p>c) per scioglimento volontario;</p> <p>d) per radiazione determinata da gravi infrazioni alle norme federali accertate dagli Organi di Giustizia e dagli stessi comminata;</p> <p>e) per revoca dell'affiliazione deliberata dal Consiglio Federale, nei soli casi di perdita dei requisiti prescritti dal presente articolo per ottenere l'affiliazione.</p> <p>8. Avverso le decisioni del Consiglio Federale di diniego o di revoca dell'affiliazione é ammesso il ricorso alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. La Giunta Nazionale si pronuncia previa acquisizione del parere dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva.</p> <p>9. Gli affiliati uscenti per qualsiasi ragione sono tenuti a soddisfare tutti i loro eventuali obblighi tanto verso la Federazione quanto verso le società affiliate ed i loro soci. I componenti dell'ultimo consiglio direttivo degli affiliati cessati saranno personalmente e solidalmente tenuti all'adempimento di quanto sopra e passibili delle sanzioni previste dalle norme federali ed eventualmente soggetti alle procedure stabilite in materia dalla normativa statale.</p> <p>Articolo 5 - Tesserati</p> <p>1. I tesserati della Federazione sono le singole persone fisiche che, tramite gli affiliati (fatto salvo quanto previsto per i dirigenti federali, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e degli Organi di Giustizia, i medici e tecnici federali e gli Ufficiali di Gara), chiedono di aderire alla F.I.S.N. accettandone i principi statutari e le regole organizzative.</p> <p>2. Sono tesserati alla F.I.S.N. :</p> <p>a) gli Atleti;</p> <p>b) i Tecnici;</p> <p>c) i Dirigenti Federali;</p> <p>d) gli Ufficiali di Gara;</p> <p>e) i Soci degli affiliati;</p> <p>f) i Dirigenti sociali;</p> <p>g) i Medici sociali e federali;</p> <p>h) i preparatori atletici sociali e federali;</p> <p>i) i Soci onorari.</p>	<p>obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni della <u>F.I.S.W.</u>.</p> <p>Gli affiliati sono tenuti a mettere a disposizione della <u>F.I.S.W.</u> gli atleti selezionati per far parte della rappresentativa nazionale italiana.</p> <p>6. Gli affiliati hanno diritto:</p> <p>a) di partecipare alle assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;</p> <p>b) di partecipare all'attività sportiva in base ai regolamenti specifici nonché all'attività di carattere internazionale;</p> <p>c) di organizzare manifestazioni di sci nautico e di <u>wakeboard</u> secondo le norme emanate dagli Organi e dalle Commissioni Federali competenti.</p> <p>7. Gli affiliati cessano di appartenere alla <u>F.I.S.W.</u>:</p> <p>a) per recesso;</p> <p>b) per mancata riaffiliazione annuale;</p> <p>c) per scioglimento volontario;</p> <p>d) per radiazione determinata da gravi infrazioni alle norme federali accertate dagli Organi di Giustizia e dagli stessi comminata;</p> <p>e) per revoca dell'affiliazione deliberata dal Consiglio Federale, nei soli casi di perdita dei requisiti prescritti dal presente articolo per ottenere l'affiliazione.</p> <p>8. Avverso le decisioni del Consiglio Federale di diniego o di revoca dell'affiliazione é ammesso il ricorso alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. La Giunta Nazionale si pronuncia previa acquisizione del parere dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva.</p> <p>9. Gli affiliati che, per qualsiasi ragione, perdessero tale qualifica, sono tenuti comunque a soddisfare tutti i loro eventuali obblighi tanto verso la Federazione quanto verso le società affiliate ed i loro soci. <u>Gli amministratori in carica dei soggetti per i quali venisse meno l'affiliazione</u> saranno personalmente e solidalmente tenuti all'adempimento di quanto sopra e passibili delle sanzioni previste dalle norme federali ed eventualmente soggetti alle procedure stabilite in materia dalla normativa statale.</p> <p>Articolo 5 - Tesserati</p> <p>1. I tesserati della Federazione sono le singole persone fisiche che, tramite gli affiliati (fatto salvo quanto previsto per i dirigenti federali, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e degli Organi di Giustizia, i medici e tecnici federali e gli Ufficiali di Gara), chiedono di aderire alla <u>F.I.S.W.</u> accettandone i principi statutari e le regole organizzative.</p> <p>2. Sono tesserati alla <u>F.I.S.W.</u> :</p> <p>a) gli Atleti;</p> <p>b) i Tecnici;</p> <p>c) i Dirigenti Federali;</p> <p>d) gli Ufficiali di Gara;</p> <p>e) i Soci degli affiliati;</p> <p>f) i Dirigenti sociali;</p> <p>g) i Medici sociali e federali;</p> <p>h) i preparatori atletici sociali e federali;</p> <p>i) i Soci onorari.</p>
--	--

<p>3. Gli atleti, da identificarsi nei soggetti in possesso di specifica tessera valida per la pratica di attività sportiva agonistica, entrano a far parte della F.I.S.N. tramite il loro tesseramento che avviene attraverso un soggetto affiliato. Solo i soggetti in possesso della predetta tessera potranno prendere parte alle competizioni agonistiche federali. I dirigenti sociali, i medici sociali e i singoli soci degli affiliati entrano a far parte della F.I.S.N. all'atto del tesseramento nominativamente richiesto dai rispettivi affiliati di appartenenza. I soci degli affiliati potranno prendere parte esclusivamente all'attività promozionale inserita negli specifici calendari federali. Gli Ufficiali di Gara, i preparatori atletici federali e i medici federali entrano a far parte della F.I.S.N. con l'inquadramento nei rispettivi ruoli federali; i dirigenti federali all'atto della loro elezione o della loro nomina; i soci onorari a seguito della loro nomina da parte del Consiglio Federale; i tecnici e preparatori atletici sociali, a seguito del loro inquadramento nei rispettivi ruoli federali e consequenziale tesseramento presso un soggetto affiliato.</p>	<p>3. Gli atleti, da identificarsi nei soggetti in possesso di specifica tessera valida per la pratica di attività sportiva agonistica, entrano a far parte della <u>F.I.S.W.</u> tramite il loro tesseramento che avviene attraverso un soggetto affiliato. Solo i soggetti in possesso della predetta tessera potranno prendere parte alle competizioni agonistiche federali. I dirigenti sociali, i medici sociali e i singoli soci degli affiliati entrano a far parte della <u>F.I.S.W.</u> all'atto del tesseramento nominativamente richiesto dai rispettivi affiliati di appartenenza. I soci degli affiliati potranno prendere parte esclusivamente all'attività promozionale inserita negli specifici calendari federali. Gli Ufficiali di Gara, i preparatori atletici federali e i medici federali entrano a far parte della <u>F.I.S.W.</u> con l'inquadramento nei rispettivi ruoli federali; i dirigenti federali all'atto della loro elezione o della loro nomina; i soci onorari a seguito della loro nomina da parte del Consiglio Federale; i tecnici e preparatori atletici sociali, a seguito del loro inquadramento nei rispettivi ruoli federali <u>e al mantenimento della qualifica sulla base di quanto previsto dal proprio regolamento</u> e consequenziale tesseramento presso un soggetto affiliato.</p>
<p>4. Ai fini del tesseramento quale tecnico le persone fisiche dovranno aver ottenuto le specifiche abilitazioni sulla base di quanto previsto dagli appositi Regolamenti Federali; <u>per il tesseramento come atleta occorrerà aver superato le prescritte visite mediche sulla base di quanto statuito dalla vigente normativa sulla tutela sanitaria dell'attività sportiva.</u></p>	<p>4. Ai fini del tesseramento quale tecnico le persone fisiche dovranno aver ottenuto le specifiche abilitazioni sulla base di quanto previsto dagli appositi Regolamenti Federali.</p>
<p>5. E' inibito il tesseramento: a) alle persone non in possesso dei diritti civili secondo le leggi vigenti; b) alle persone radiate dalla F.I.S.N. con provvedimenti degli Organi di Giustizia e Disciplina Federali; c) alle persone che non abbiano i requisiti del presente Statuto; d) alle persone che si siano sottratte volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento ai procedimenti disciplinari instaurati a loro carico o alle sanzioni irrogate nei loro confronti.</p>	<p>5. E' inibito il tesseramento: a) alle persone non in possesso dei diritti civili secondo le leggi vigenti; b) alle persone radiate dalla <u>F.I.S.W.</u> con provvedimenti degli Organi di Giustizia e Disciplina Federali; c) alle persone che non abbiano i requisiti del presente Statuto; d) alle persone che, si siano sottratte volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento o alle sanzioni irrogate nei loro confronti, <u>prima che siano trascorsi almeno dieci anni dal verificarsi del mancato adeguamento al provvedimento disciplinare.</u></p>
<p>6. <u>La richiesta di tesseramento può essere presentata in qualsiasi momento della stagione ed avrà validità fino al termine dell'anno.</u></p>	<p>6. <u>Stante il diritto riconosciuto alla libera prestazione delle attività sportive, la richiesta di tesseramento può essere presentata in qualsiasi momento della stagione ed avrà validità fino al termine dell'anno.</u></p>
<p>7. I tesserati hanno l'obbligo di osservare il presente Statuto, i Regolamenti e le decisioni assunte dalla F.I.S.N.. I tesserati sono soggetti all'ordinamento sportivo e debbono esercitare con lealtà sportiva la loro attività, osservando i principi e le consuetudini sportive in conformità alle norme del C.O.N.I. e della F.I.S.N.. I tesserati sono tenuti all'osservanza del Codice di Comportamento Sportivo e le Norme</p>	<p>7. I tesserati hanno l'obbligo di osservare il presente Statuto, i Regolamenti e le decisioni assunte dalla <u>F.I.S.W.</u>. I tesserati sono soggetti all'ordinamento sportivo e debbono esercitare con lealtà sportiva la loro attività, osservando i principi e le consuetudini sportive in conformità alle norme del C.O.N.I. e della <u>F.I.S.W.</u>. I tesserati sono tenuti all'osservanza del Codice di Comportamento Sportivo e le Norme Sportive</p>

<p>Sportive Antidoping del C.O.N.I., la cui violazione costituisce grave inadempienza, passibile di adeguate sanzioni. I tesserati devono astenersi, altresì, dall'effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi a competizioni sportive organizzate nell'ambito federale. I tesserati selezionati per le rappresentative federali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della Federazione nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.</p> <p>8. Tutti coloro che svolgono attività di sci nautico a carattere organizzativo, associativo ed agonistico, devono essere tesserati alla F.I.S.N..</p> <p>9. I cittadini italiani che ricoprono cariche internazionali nell'ambito dello sci nautico devono essere tesserati alla F.I.S.N..</p> <p>10. I tesserati hanno diritto di:</p> <p>a) partecipare all'attività promozionale federale nonché all'attività agonistica, se in possesso di tessera abilitante a tale tipo di attività, attraverso i rispettivi affiliati in base ai regolamenti specifici, nonché, secondo le norme federali, a quella internazionale;</p> <p>b) concorrere, se in possesso dei requisiti prescritti dal presente Statuto, alle cariche elettive federali;</p> <p>c) fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente concesse dalla F.I.S.N. per ciascuna categoria di tessera.</p> <p>11. Hanno diritto di voto per l'elezione dei rispettivi rappresentanti degli atleti e dei tecnici alle assemblee nazionali:</p> <p>a) gli atleti maggiorenni in possesso di tessera valida per la pratica agonistica e in attività, tesserati presso affiliati aventi diritto al voto;</p> <p>b) i tecnici maggiorenni e in attività regolarmente iscritti all'Albo F.I.S.N..</p> <p>12. Il tesseramento cessa:</p> <p>a) nei casi previsti dal presente Statuto;</p> <p>b) per recesso;</p> <p>c) per decadenza a qualsiasi titolo, dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;</p> <p>d) per radiazione comminata dai competenti Organi di Giustizia;</p> <p>e) nei casi espressamente previsti nel precedente articolo al comma 10.</p> <p>13. La tessera atleta vincola agli affiliati l'atleta per un periodo di tempo non superiore alla durata dell'anno sportivo, salvi i casi di rinnovo, scioglimento o trasferimento disciplinati dal Regolamento Organico.</p>	<p>Antidoping del C.O.N.I., <u>emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in attuazione del Codice della world antidoping Agency - WADA</u> la cui violazione costituisce grave inadempienza, passibile di adeguate sanzioni. I tesserati devono astenersi, altresì, dall'effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi a competizioni sportive organizzate nell'ambito federale. I tesserati selezionati per le rappresentative federali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della Federazione nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.</p> <p>8. Tutti coloro che svolgono attività di sci nautico e di wakeboard a carattere organizzativo, associativo ed agonistico, devono essere tesserati alla F.I.S.W..</p> <p>9. I cittadini italiani che ricoprono cariche internazionali nell'ambito dello sci nautico e del wakeboard devono essere tesserati alla F.I.S.W..</p> <p>10. I tesserati hanno diritto di:</p> <p>a) partecipare all'attività promozionale e agonistica, se in possesso di tessera abilitante a tale tipo di attività, attraverso i rispettivi affiliati in base ai regolamenti specifici, nonché, secondo le norme federali, a quella internazionale;</p> <p>b) concorrere, se in possesso dei requisiti prescritti dal presente Statuto, alle cariche elettive federali;</p> <p>c) fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente concesse dalla F.I.S.W. per ciascuna categoria di tessera.</p> <p>11. Hanno diritto di voto per l'elezione dei rispettivi rappresentanti degli atleti e dei tecnici alle assemblee nazionali:</p> <p>a) gli atleti maggiorenni in possesso di tessera valida per la pratica agonistica e in attività, tesserati presso affiliati aventi diritto al voto;</p> <p>b) i tecnici maggiorenni e in attività presso soggetti affiliati e regolarmente iscritti all'Albo F.I.S.W..</p> <p>12. Il tesseramento cessa:</p> <p>a) nei casi previsti dal presente Statuto;</p> <p>b) per recesso;</p> <p>c) per decadenza a qualsiasi titolo, dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;</p> <p>d) per radiazione comminata dai competenti Organi di Giustizia;</p> <p>e) nei casi espressamente previsti nel precedente articolo al comma 7.</p> <p><u>14. Non possono far parte dell'organo amministrativo di un Affiliato coloro i quali siano incorsi in provvedimenti definitivi di radiazione in seguito a sanzioni deliberate da una Federazione Sportiva, da una Disciplina Sportiva Associata o da un Ente di Promozione Sportiva o di analogo</u></p>
---	--

Articolo 6 - Sanzioni

1. Gli affiliati ed i tesserati che contravvengono a quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti F.I.S.N. sono passibili delle sanzioni disciplinari, previste dalle norme e deliberazioni federali, e comminate dagli Organi di Giustizia e Disciplina, fatti salvi i mezzi di impugnativa e di difesa.

Articolo 7 - Rappresentanti degli atleti e dei tecnici

1. I rappresentanti degli atleti e dei tecnici sono coloro che, eletti in assemblee degli affiliati aventi diritto al voto, appositamente convocate, partecipano con diritto di voto alle Assemblee Nazionali, Regionali e Provinciali.

2. Il rappresentante atleta è eletto dall'assemblea di ciascun affiliato appositamente convocata, alla quale hanno diritto di partecipare tutti e solo gli atleti aventi diritto al voto.

3. Il rappresentante tecnico è eletto dall'assemblea di ciascun affiliato, appositamente convocata, alla quale hanno diritto di partecipare tutti e solo i tecnici aventi diritto al voto.

TITOLO III - ORDINAMENTO

Articolo 8 - Organi, Strutture e Organismi Federali

1. Per il proprio funzionamento la F.I.S.N. prevede l'istituzione dei seguenti Organi e Strutture:

A) Organi centrali:

- 1) l'Assemblea Nazionale;
- 2) il Presidente;
- 3) il Consiglio Federale;
- 4) La Giunta Esecutiva;
- 5) il Collegio dei Revisori dei Conti.

B) Strutture Territoriali della F.I.S.N.:

- 1) l'Assemblea Regionale;
- 2) i Presidenti dei Comitati Regionali;
- 3) i Comitati Regionali;
- 4) i Delegati Regionali;
- 5) l'Assemblea Provinciale;
- 6) i Presidenti dei Comitati Provinciali;
- 7) i Comitati Provinciali;
- 8) i Delegati Provinciali.

C) Organi di Giustizia e Disciplina Federale:

- 1) Il Procuratore Federale;
 - 2) il Giudice Unico;
 - 3) la Commissione di Giustizia;
 - 4) la Commissione di Giustizia Federale d'Appello.
- D) Altre strutture federali:
- 1) la Segreteria Generale;
 - 2) la Consulta delle Strutture Territoriali;
 - 3) le Commissioni Federali.

TITOLO IV - ORGANI CENTRALI

provvedimento comminato dagli organismi sportivi internazionali.

Articolo 6 - Sanzioni

1. Gli affiliati ed i tesserati che contravvengono a quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti F.I.S.W. sono passibili delle sanzioni disciplinari, previste dalle norme e deliberazioni federali, e comminate dagli Organi di Giustizia e Disciplina, fatti salvi i mezzi di impugnativa e di difesa

2. La F.I.S.W., con le modalità disciplinate nel Regolamento di Giustizia, dovrà trasmettere al CONI tutte le decisioni definitive assunte dagli organi di giustizia per l'inserimento nel Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo.

Articolo 7 - Rappresentanti degli atleti e dei tecnici

1. I rappresentanti degli atleti e dei tecnici sono coloro che, eletti in assemblee degli affiliati aventi diritto al voto, appositamente convocate, partecipano con diritto di voto alle Assemblee Nazionali e Regionali.

Articolo 8 – Organi e Strutture Federali

1. Per il proprio funzionamento la F.I.S.W. prevede l'istituzione dei seguenti Organi e Strutture:

A) Organi centrali:

- 1) l'Assemblea Nazionale;
- 2) il Presidente;
- 3) il Consiglio Federale;
- 4) il Collegio dei Revisori dei Conti.

B) Strutture Territoriali della F.I.S.W.:

- 1) l'Assemblea Regionale;
- 2) i Presidenti dei Comitati Regionali;
- 3) i Comitati Regionali;
- 4) i Delegati Regionali;
- 5) i Delegati Provinciali.

C) Organi di Giustizia e Disciplina Federale:

- 1) Il Procuratore Federale;
- 2) il Giudice Unico;
- 3) la Commissione di Giustizia;
- 4) la Commissione di Giustizia Federale d'Appello.

D) Altre strutture federali:

- 1) la Segreteria Generale;
- 2) la Consulta delle Strutture Territoriali;
- 3) le Commissioni Federali

<p>e) per deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto, da sottoporsi per la sua approvazione alla Giunta Nazionale del C.O.N.I.;</p> <p>f) sulla proposta di scioglimento della F.I.S.N.;</p> <p>g) nel caso di parere negativo dei Revisori dei Conti sul Bilancio d'esercizio della Federazione o nel caso di mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I. del bilancio federale approvato dal Consiglio Federale; in questo caso partecipano all'Assemblea con diritto di voto esclusivamente i rappresentanti delle società ed associazioni sportive affiliate, purché in possesso dei requisiti necessari per partecipare alla suddetta Assemblea;</p> <p>h) ogni qualvolta il Consiglio Federale lo ritenga opportuno.</p> <p>2. E' competente alla convocazione l'Organo di volta in volta espressamente indicato nel presente Statuto, a seconda delle varie fattispecie nello stesso indicate.</p> <p>Articolo 11 - Validità delle Assemblee</p> <p>1. L'Assemblea Nazionale elettiva ordinaria e straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto a voto che rappresentino almeno il 70% dei voti esprimibili in assemblea; in seconda convocazione, successiva di almeno un'ora, è valida con la presenza di almeno il 30% degli aventi diritto al voto che rappresentino almeno il 50% dei voti esprimibili in assemblea.</p> <p>2. L'Assemblea straordinaria non elettiva, fatto salvo quanto previsto in relazione allo scioglimento dell'Ente, è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno il 30% degli affiliati che rappresentino almeno il 50% dei voti esprimibili in assemblea. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.</p> <p>3. La Verifica dei Poteri è effettuata dalla Commissione di cui all'art. 14 coadiuvata dalla Segreteria Generale della F.I.S.N..</p> <p>Articolo 12 - Attribuzione delle Assemblee Nazionali</p> <p>1. L'Assemblea ordinaria si riunisce in seduta elettiva per:</p> <p>a) provvedere all'approvazione del bilancio programmatico di indirizzo da parte del Consiglio Federale nel quadriennio precedente o relativi al mandato per il quale è stato approvato;</p> <p>b) eleggere con votazioni separate il Presidente Federale, i 7 componenti del Consiglio Federale in quota affiliati, i due componenti in quota atleti rappresentanti di due differenti discipline, di cui 1 di sesso maschile e 1 di sesso femminile, un componente in quota tecnici ed i componenti elettivi del Collegio dei Revisori dei Conti;</p> <p>c) approvare il bilancio programmatico di indirizzo del Consiglio Federale per il successivo quadriennio;</p>	<p>nei casi espressamente previsti dal presente Statuto;</p> <p>e) per deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto, da sottoporsi per la sua approvazione alla Giunta Nazionale del C.O.N.I.;</p> <p>f) sulla proposta di scioglimento della F.I.S.W.;</p> <p>g) nel caso di parere negativo dei Revisori dei Conti sul Bilancio d'esercizio della Federazione o nel caso di mancata approvazione del medesimo da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I.; in questo caso partecipano all'Assemblea con diritto di voto esclusivamente i rappresentanti delle società ed associazioni sportive affiliate, purché in possesso dei requisiti necessari per partecipare alla suddetta Assemblea;</p> <p>h) ogni qualvolta il Consiglio Federale lo ritenga opportuno.</p> <p>2. E' competente alla convocazione l'Organo di volta in volta espressamente indicato nel presente Statuto, a seconda delle varie fattispecie nello stesso indicate.</p> <p>Articolo 11 - Validità delle Assemblee</p> <p>1. L'Assemblea Nazionale elettiva ordinaria e straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto a voto che rappresentino almeno il 70% dei voti esprimibili in assemblea; in seconda convocazione, successiva di almeno un'ora, è valida con la presenza di almeno il 30% degli aventi diritto al voto che rappresentino almeno il 40% dei voti esprimibili in assemblea.</p> <p>2. L'Assemblea straordinaria non elettiva, fatto salvo quanto previsto in relazione allo scioglimento dell'Ente, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno il 50% degli affiliati, ed in seconda convocazione, con la presenza di almeno il 30% degli aventi diritto a voto che rappresentino almeno il 40% dei voti esprimibili in assemblea. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.</p> <p>3. La Verifica dei Poteri è effettuata dalla Commissione di cui all'art. 14 coadiuvata dalla Segreteria Generale della F.I.S.W..</p> <p>Articolo 12 - Attribuzione delle Assemblee Nazionali</p> <p>1. L'Assemblea ordinaria si riunisce in seduta elettiva per:</p> <p>a) verificare il bilancio programmatico di indirizzo del Consiglio Federale uscente relativo al mandato per il quale è stato approvato;</p> <p>b) eleggere con votazioni separate il Presidente Federale, i 7 componenti del Consiglio Federale in quota affiliati, i due componenti in quota atleti rappresentanti di due differenti discipline, di cui 1 di sesso maschile e 1 di sesso femminile, un componente in quota tecnici ed i componenti elettivi del Collegio dei Revisori dei Conti;</p> <p>c) approvare il bilancio programmatico di indirizzo del Consiglio Federale neoeletto per il successivo quadriennio;</p>
---	---

<p>d) deliberare su ogni altra materia posta all'ordine del giorno. Gli argomenti proposti dagli aventi diritto a voto saranno inseriti all'ordine del giorno con le modalità previste dal Regolamento Organico.</p> <p>2. Per la sola elezione dei componenti del Consiglio Federale i rappresentanti degli affiliati, dei tecnici e degli atleti votano esclusivamente per i candidati della propria categoria.</p> <p>3. L'Assemblea Nazionale straordinaria, previo rispetto delle modalità e procedure richieste dal presente Statuto per la sua validità, può essere convocata anche in concomitanza di un'Assemblea Nazionale ordinaria.</p>	<p>d) deliberare su ogni altra materia posta all'ordine del giorno. Gli argomenti proposti dagli aventi diritto a voto saranno inseriti all'ordine del giorno con le modalità previste dal Regolamento Organico.</p> <p>2. Per la sola elezione dei componenti del Consiglio Federale i rappresentanti degli affiliati, dei tecnici e degli atleti votano esclusivamente per i candidati della propria categoria. <u>Ad ogni delegato può, in ogni caso, essere riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante ad una sola delle categorie per le quali risulta tesserato.</u></p> <p>3. L'Assemblea Nazionale straordinaria, previo rispetto delle modalità e procedure richieste dal presente Statuto per la sua validità, può essere convocata anche in concomitanza di un'Assemblea Nazionale ordinaria.</p> <p>4. <u>Ove il candidato alla Presidenza abbia già svolto due mandati consecutivi quale Presidente della F.I.S.W. potrà essere rieletto solo con la maggioranza del 55% dei voti validamente espressi in assemblea. Detto quorum per l'elezione al terzo mandato consecutivo non si applica se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie. Qualora il Presidente uscente, che abbia già svolto due mandati consecutivi, non raggiunga alla prima votazione il quorum del 55% dei voti validamente espressi, in presenza di almeno altri due candidati alla carica, verrà effettuata contestualmente una nuova votazione alla quale il Presidente uscente non potrà più concorrere salvo il caso in cui abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Se anche dopo la successiva votazione nessun candidato alla carica di Presidente ottiene la maggioranza prevista dall'art. 17, comma 3, il Presidente dell'assemblea dichiara chiusa l'assemblea; il Presidente federale uscente ne convoca un'altra entro trenta giorni da tenersi entro i successivi trenta per la quale egli non potrà candidarsi.</u></p>
<p>Articolo 13 - Diritto di voto e partecipazione alle Assemblee Nazionali.</p> <p>1. La partecipazione con diritto di voto nelle Assemblee è riconosciuta agli affiliati che abbiano maturato un'anzianità minima di affiliazione di 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea sia nazionale che periferica, a condizione che nella stagione sportiva eventualmente compresa nell'arco dei detti 12 mesi abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività federale in conformità allo Statuto. In tale attività rientra tanto l'attività agonistica quanto quella promozionale, secondo la definizione offerta in precedenza. Ad ogni affiliato sono riconosciuti 7 voti di base.</p> <p>2. Partecipano inoltre, con diritto ai voti di base, i rappresentanti degli atleti e dei tecnici eletti sulla base di quanto previsto al precedente art. 7. I rappresentanti degli atleti esprimeranno 2 voti di base ed i</p> <p>Statuto Federazione Italiana Sci Nautico 7</p>	<p>Articolo 13 - Diritto di voto e partecipazione alle Assemblee Nazionali.</p>

<p>rappresentanti dei tecnici 1 voto di base.</p> <p>3. Partecipano senza diritto di voto il Presidente della F.I.S.N., i componenti il Consiglio Federale, il Collegio dei Revisori dei Conti e gli Organi di Giustizia Sportiva Federale.</p> <p>4. Possono inoltre assistere, senza diritto di voto, alle Assemblee Nazionali, un rappresentante di ciascun Comitato Regionale e Provinciale, i Delegati Regionali e Provinciali ed eventuali altri che il Consiglio Federale ritenga opportuno invitare, nonché gli affiliati non aventi diritto a voto.</p> <p>5. La morosità, derivata dal mancato pagamento delle quote associative di affiliazione e di riaffiliazione, preclude il diritto di partecipare alle Assemblee Nazionali.</p> <p>6. I rappresentanti degli affiliati possono delegare, per la partecipazione diretta ai lavori delle Assemblee, i rappresentanti di affiliati della medesima regione di appartenenza, od in loro assenza i dirigenti in carica che li sostituiscono.</p> <p>7. Ciascun rappresentante di affiliati, può essere portatore di una delega, oltre quella derivante dalla sua appartenenza all'affiliato, se all'Assemblea Nazionale hanno diritto di partecipare fino a 100 affiliati votanti, 2 deleghe fino a 200 affiliati votanti, di 3 deleghe fino a 500 affiliati votanti, di 4 deleghe fino a 1000 affiliati votanti, di 5 deleghe fino a 1500 affiliati votanti, di 6 deleghe fino a 2000 affiliati votanti, di 7 deleghe fino a 3000 affiliati votanti.</p> <p>8. I rappresentanti di atleti e tecnici, in caso di impedimento, possono essere sostituiti dai primi dei non eletti delle rispettive assemblee interne. I rappresentanti di atleti e tecnici non possono essere portatori di deleghe nell'ambito dell'Assemblea Nazionale.</p> <p>9. Il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio Federale, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, i membri degli Organi di Giustizia, i Presidenti delle Commissioni Federali, i Presidenti degli Organismi Tecnici, i candidati alle cariche elettive, non possono rappresentare in Assemblea nessun affiliato, né direttamente, né per delega.</p> <p>10. Funge da Segretario dell'Assemblea Nazionale il Segretario Generale F.I.S.N. o, in sua assenza, altra persona designata dall'Assemblea.</p> <p>Articolo 14 - Commissione Verifica Poteri.</p> <p>1. Il Consiglio Federale nomina i membri della Commissione Verifica dei Poteri per lo svolgimento delle Assemblee Nazionali, scelti al di fuori del proprio ambito, tra persone che non siano candidate a cariche federali elettive nell'Assemblea nella quale vengono chiamati ad operare.</p> <p>2. La Commissione è composta dal Presidente e da almeno due membri effettivi.</p> <p>3. In caso di dimissioni od impedimento dei componenti designati, che non permettano di raggiungere il numero minimo suindicato, il Consiglio Federale provvede in qualsiasi momento alle sostituzioni.</p> <p>4. Si osserva la stessa procedura in tutte le Assemblee delle</p>	<p>3. Partecipano senza diritto di voto il Presidente della <u>F.I.S.W.</u>, i componenti il Consiglio Federale, il Collegio dei Revisori dei Conti e gli Organi di Giustizia Sportiva Federale.</p> <p>Invariato</p>
---	--

Strutture Territoriali, nelle quali l'organo che procede alla convocazione provvederà alla nomina della Commissione.

5. L'Assemblea, prima dell'inizio dei suoi lavori, provvede alla nomina degli scrutatori che non potranno essere individuati fra i soggetti eventualmente candidati alle cariche federali.

Articolo 15 - Voti Plurimi

1. Ad ogni avente diritto a voto possono essere riconosciuti voti plurimi, oltre a quelli di base, che saranno attribuiti in base ai punteggi conseguiti per attività agonistica e per attività organizzativa nella Graduatoria di merito delle società affiliate dell'anno precedente, secondo il criterio che viene espresso nel seguito.

2. I voti di cui dispone ogni società figureranno a fianco della denominazione sociale nell'elenco che fa stato agli effetti dell'Assemblea Nazionale sia in sessione ordinaria che in quella straordinaria.

3. In ogni caso, nessuna società potrà mai avere un numero di voti in numero maggiore del 3% dei voti plurimi attribuiti a tutte le società affiliate. I voti plurimi verranno attribuiti a condizione che le gare e i campionati ai quali essi sono riferiti abbiano avuto regolare svolgimento; l'eventuale annullamento delle competizioni, sia pure a causa di forza maggiore, non darà diritto al conseguimento dei relativi voti.

A) Attività agonistica

La Graduatoria di merito per attività agonistica delle Società sarà stilata sulla base dei risultati agonistici in tutte le gare ufficiali svolte nel corso di ciascun anno federale, utilizzando, per l'attribuzione dei punteggi, le tabelle suddivise per fasce allegate al presente Statuto. Tali tabelle riportano la posizione in classifica dell'atleta, da leggersi in orizzontale (PC) e il numero degli atleti classificati in quella gara, da leggersi in verticale (NC).

Ad ogni società sarà accreditata la somma dei punti attribuiti a ciascun atleta tesserato in ciascuna gara sulla base della reale omologazione con cui si è svolta la manifestazione.

Statuto Federazione Italiana Sci Nautico 8

FASCIA A Campionati Mondiali Assoluti

Campionati Mondiali Open Wakeboard

FASCIA B Campionati Europei Assoluti e Mondiali Giovani

Campionati Mondiali U21

Campionati Mondiali Junior Wakeboard

Campionati Mondiali Junior Piedi Nudi

Campionati Mondiali per categorie Disabili

Campionati Europei Velocità F1 maschile e femminile

FASCIA C Campionati Europei Giovani

Campionati Europei Under 21

Campionati Europei Trolls/Boys-Girls/Junior Wakeboard

Coppa del Mondo

Coppa del Mondo Giovani

Coppa Europa Giovani

Articolo 15 - Voti Plurimi

3. In ogni caso, nessuna società potrà mai avere un numero di voti in numero maggiore del 3% dei voti plurimi attribuiti a tutte le società affiliate. I voti plurimi verranno attribuiti a condizione che le gare e i campionati ai quali essi sono riferiti abbiano avuto regolare svolgimento; l'eventuale annullamento delle competizioni, sia pure a causa di forza maggiore, non darà diritto al conseguimento dei relativi voti.

A) Attività agonistica

La Graduatoria di merito per attività agonistica delle Società sarà stilata sulla base dei risultati agonistici in tutte le gare ufficiali svolte nel corso di ciascun anno federale, utilizzando, per l'attribuzione dei punteggi, le tabelle suddivise per fasce allegate al presente Statuto. Tali tabelle riportano la posizione in classifica dell'atleta, da leggersi in orizzontale (PC) e il numero degli atleti classificati in quella gara, da leggersi in verticale (NC).

Ad ogni società sarà accreditata la somma dei punti attribuiti a ciascun atleta tesserato in ciascuna gara sulla base della reale omologazione con cui si è svolta la manifestazione.

Statuto Federazione Italiana Sci Nautico 8

FASCIA A Campionati Mondiali Assoluti

Campionati Mondiali Open Wakeboard

FASCIA B Campionati Europei Assoluti e Mondiali Giovani

Campionati Mondiali U21

Campionati Mondiali Junior Wakeboard

Campionati Mondiali Junior Piedi Nudi

Campionati Mondiali per categorie Disabili

Campionati Europei Velocità F1 maschile e femminile

FASCIA C Campionati Europei Giovani

Campionati Europei Under 21

Campionati Europei Trolls/Boys-Girls/Junior Wakeboard

Coppa del Mondo

Coppa del Mondo Giovani

<p>Meridian Challenge Piedi Nudi (già Gran Prix) Eurotour Disabili Pro Tour Wakeboard Campionati Europei a Squadre FASCIA D Campionati Italiani Assoluti Campionati Mondiali ed Europei Senior Campionati Mondiali ed Europei Master Wakeboard FASCIA E1 Campionati Italiani di Categoria (già Fascia E2) Coppa Italia FASCIA E2 Gare Internazionali in Italia RC/RL Gare Internazionali in Italia Wakeboard FASCIA F Gare Nazionali RL Gare Internazionali e Nazionali N Campionati Regionali Assoluti FASCIA G Gare Nazionali QN Campionati Interregionali Assoluti (già Fascia F) FASCIA H Campionati Regionali Categoria (già Fascia G) Gare Regionali “Indicative” Gare Interregionali “indicative” Per le gare a squadre che non prevedano ufficialmente anche classifiche individuali, il punteggio conseguito dalla squadra sarà ripartito in maniera paritaria tra tutti gli atleti. Per le manifestazioni, gare o campionati, disputate in più manche saranno tenute in conto le classifiche finali. Non saranno tenute in conto le classifiche di combinata, se non nel caso che il programma della manifestazione preveda solo la combinata come classifica ufficiale. B) Attività organizzativa A ciascuna Società organizzatrice di gare, a condizione che abbia svolto attività agonistica, verranno attribuiti punti secondo la seguente tabella, per ciascuna manifestazione organizzata sulla base della reale omologazione con cui si è svolta la manifestazione. FASCIA A punti 2000 FASCIA B 2000 FASCIA C 1500 FASCIA D 1000 FASCIA E1-E2 700 FASCIA F 500 FASCIA G 300 FASCIA H 100 La somma dei punteggi così conseguiti da ciascuna società sarà tenuta a base per la Graduatoria per attività organizzativa. Statuto Federazione Italiana Sci Nautico 9 C) Calcolo dei Voti plurimi A ciascuna società, in base ai punteggi conseguiti nell’anno precedente per attività agonistica, verranno attribuiti voti plurimi secondo la tabella seguente: da 500 a 1000 punti 1 voto da 1001 a 2500 punti 2 voti da 2501 a 5000 punti 3 voti da 5001 a 10000 punti 4 voti</p>	<p>Coppa Europa Giovani Meridian Challenge Piedi Nudi Eurotour Disabili Pro Tour Wakeboard Campionati Europei a Squadre FASCIA D Campionati Italiani Assoluti Campionati Mondiali ed Europei Senior Campionati Mondiali ed Europei Master Wakeboard FASCIA E1 Campionati Italiani di Categoria Coppa Italia FASCIA E2 Gare Internazionali in Italia RC/RL Gare Internazionali in Italia Wakeboard FASCIA F Gare Nazionali RL Gare Internazionali e Nazionali N Campionati Regionali Assoluti FASCIA G Gare Nazionali QN Campionati Interregionali Assoluti FASCIA H Campionati Regionali Categoria Gare Regionali “Indicative” Gare Interregionali “indicative” Per le gare a squadre che non prevedano ufficialmente anche classifiche individuali, il punteggio conseguito dalla squadra sarà ripartito in maniera paritaria tra tutti gli atleti. Per le manifestazioni, gare o campionati, disputate in più manche saranno tenute in conto le classifiche finali. Non saranno tenute in conto le classifiche di combinata, se non nel caso che il programma della manifestazione preveda solo la combinata come classifica ufficiale. B) Attività organizzativa A ciascuna Società organizzatrice di gare, a condizione che abbia svolto attività agonistica, verranno attribuiti punti secondo la seguente tabella, per ciascuna manifestazione organizzata sulla base della reale omologazione con cui si è svolta la manifestazione. FASCIA A punti 2000 FASCIA B 2000 FASCIA C 1500 FASCIA D 1000 FASCIA E1-E2 700 FASCIA F 500 FASCIA G 300 FASCIA H 100 La somma dei punteggi così conseguiti da ciascuna società sarà tenuta a base per la Graduatoria per attività organizzativa. Statuto Federazione Italiana Sci Nautico 9 C) Calcolo dei Voti plurimi A ciascuna società, in base ai punteggi conseguiti nell’anno precedente per attività agonistica, verranno attribuiti voti plurimi secondo la tabella seguente: da 500 a 1000 punti 1 voto da 1001 a 2500 punti 2 voti da 2501 a 5000 punti 3 voti</p>
--	--

<p>da 10001 a 15000 punti 5 voti da 15001 a 20000 punti 6 voti da 20001 a 25000 punti 7 voti da 25001 a 30000 punti 8 voti da 30001 a 35000 punti 9 voti oltre 35000 punti 10 voti.</p> <p>Analoga attribuzione di voti sarà effettuata alle società in base ai punteggi conseguiti per attività organizzativa. Le società e le associazioni che svolgono attività organizzativa devono svolgere anche l'attività agonistica per l'attribuzione dei voti plurimi. Nessuna Società potrà tuttavia avere un numero di voti plurimi per organizzazione gare superiore al 20% del totale dei voti di base spettanti a tutte le società aventi diritto a voto; in caso contrario, essi saranno ridotti proporzionalmente, con arrotondamento all'unità più prossima, fino a ricondurli al suddetto 20%.</p> <p>Articolo 16 - Modalità di Deliberazione dell'Assemblea Nazionale</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'Assemblea Nazionale delibera a maggioranza dei voti validamente espressi in Assemblea, salvo quanto previsto per lo scioglimento della Federazione. 2. L'Assemblea Nazionale, sia ordinaria che straordinaria, delibera mediante votazione che può avvenire: <ol style="list-style-type: none"> a) per voto segreto; b) per appello nominale; c) per alzata di mano e controprova. 3. Il voto segreto è prescritto per le elezioni delle cariche federali. Si vota per alzata di mano in tutti gli altri casi. Nei casi dubbi si procede a controprova. 4. Si vota per appello nominale quando la votazione per alzata di mano non possa permettere di stabilire l'esistenza della maggioranza e quando esista specifica richiesta di almeno 10 aventi diritto a voto o se il Presidente dell'Assemblea, a suo insindacabile giudizio, lo ritenga opportuno. <p>Articolo 17 - Il Presidente della Federazione</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Presidente è eletto, nel corso dell'Assemblea Nazionale elettiva ordinaria, tra i soggetti ritualmente candidatisi alla carica, con votazione effettuata dai legali rappresentanti degli affiliati e dai rappresentanti di atleti e tecnici, aventi titolo a partecipare all'Assemblea Nazionale. 2. Il Presidente dura in carica per tutto il quadriennio olimpico ed è rieleggibile per non più di due mandati. 3. Il Presidente Federale è eletto con la metà più uno dei voti presenti o rappresentati in Assemblea. Tale maggioranza è richiesta anche nell'ipotesi di ballottaggio, in caso di parità tra i candidati che ottengano il maggior numero di voti. Ove il candidato alla Presidenza abbia già svolto due mandati consecutivi quale Presidente potrà essere rieletto per il terzo mandato solo con la maggioranza del 55% dei voti validamente espressi in assemblea alla prima votazione. Detto quorum per l'elezione al terzo mandato 	<p>da 5001 a 10000 punti 4 voti da 10001 a 15000 punti 5 voti da 15001 a 20000 punti 6 voti da 20001 a 25000 punti 7 voti da 25001 a 30000 punti 8 voti da 30001 a 35000 punti 9 voti oltre 35000 punti 10 voti.</p> <p>Analoga attribuzione di voti sarà effettuata alle società in base ai punteggi conseguiti per attività organizzativa. Le società e le associazioni che svolgono attività organizzativa devono svolgere anche l'attività agonistica per l'attribuzione dei voti plurimi. Nessuna Società potrà tuttavia avere un numero di voti plurimi per organizzazione gare superiore al 20% del totale dei voti di base spettanti a tutte le società aventi diritto a voto; in caso contrario, essi saranno ridotti proporzionalmente, con arrotondamento all'unità più prossima, fino a ricondurli al suddetto 20%.</p> <p>Invariato</p> <p>Articolo 17 - Il Presidente della Federazione</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Presidente è eletto, nel corso dell'Assemblea Nazionale elettiva ordinaria, tra i soggetti ritualmente candidatisi alla carica, con votazione effettuata dai legali rappresentanti degli affiliati e dai rappresentanti di atleti e tecnici, aventi titolo a partecipare all'Assemblea Nazionale. 2. Il Presidente Federale, <u>anche in caso di ballottaggio, è eletto con la maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati in Assemblea.</u>
--	--

non si applica se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie. Il computo dei mandati per l'elezione del Presidente si effettua con decorrenza stabilita ex art. 36 bis, comma 5, dello Statuto del C.O.N.I..

4. Nel caso in cui il Presidente uscente, candidato al terzo mandato consecutivo, raggiunga una maggioranza inferiore al 55%, verrà effettuata contestualmente una nuova votazione per l'elezione del Presidente, a cui il suddetto non potrà candidarsi. Nel caso in cui non vi fossero altri candidati oltre al Presidente uscente si procederà alla convocazione di una nuova Assemblea per l'elezione del Presidente, da tenersi entro i successivi 90 giorni a cui il Presidente uscente non potrà ricandidarsi.

5. Egli ha la rappresentanza legale della F.I.S.N. e ne firma gli atti; è, inoltre, responsabile unitamente al Consiglio Federale, nei confronti dell'Assemblea Nazionale del funzionamento generale della Federazione.

6. Convoca e presiede il Consiglio Federale e la Giunta Esecutiva, previa formulazione dell'ordine del giorno e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate.

7. Convoca, altresì, l'Assemblea Nazionale, salvi i casi espressamente previsti dal presente Statuto.

8. Può adottare deliberazioni in via di estrema urgenza, in particolare quando si debba provvedere ad atti dovuti, ovvero ad adempimenti indifferibili, con l'obbligo di sottoporre le decisioni assunte a ratifica del Consiglio Federale, nella sua prima riunione utile.

9. Il Presidente può attribuire deleghe ai consiglieri federali per la trattazione di singoli affari.

10. Il Presidente ha facoltà di concedere la grazia, sentito il parere del Consiglio Federale, purché risulti scontata almeno metà della sanzione irrogata.

11. Nei casi di radiazione, la grazia non può essere concessa prima che siano decorsi almeno 5 anni dalla data del provvedimento definitivo.

12. Il Presidente convoca almeno 1 volta l'anno la Consulta delle Strutture Territoriali unitamente al Consiglio Federale, per trattare le problematiche territoriali e coordinare l'attività delle suddette Strutture.

13. In caso di impedimento temporaneo del Presidente le sue funzioni verranno assunte dal Vicepresidente Vicario.

Articolo 18 - Il Consiglio Federale

1. Il Consiglio Federale è l'Organo di gestione ed amministrazione della Federazione. Il Consiglio Federale è composto dal Presidente della Federazione e dai 10 membri eletti dall'Assemblea sulla base di quanto previsto dall'art. 12, comma 1, lettera b) del presente Statuto. Vengono eletti i candidati che conseguono il maggior numero di voti.

2. Risultano eletti in rappresentanza degli atleti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti,

3. Egli ha la rappresentanza legale della **F.I.S.W.** e ne firma gli atti; è, inoltre, responsabile unitamente al Consiglio Federale, nei confronti dell'Assemblea Nazionale del funzionamento generale della Federazione.

4. Convoca e presiede il Consiglio Federale, previa formulazione dell'ordine del giorno e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate.

5. Convoca, altresì, l'Assemblea Nazionale, salvi i casi espressamente previsti dal presente Statuto.

6. Può adottare deliberazioni in via di estrema urgenza, in particolare quando si debba provvedere ad atti dovuti, ovvero ad adempimenti indifferibili, con l'obbligo di sottoporre le decisioni assunte a ratifica del Consiglio Federale, nella sua prima riunione utile.

7. Il Presidente può attribuire deleghe ai consiglieri federali per la trattazione di singoli affari.

8. Il Presidente ha facoltà di concedere la grazia, sentito il parere del Consiglio Federale, purché risulti scontata almeno metà della sanzione irrogata.

9. Nei casi di radiazione, la grazia non può essere concessa prima che siano decorsi almeno 5 anni dalla data del provvedimento definitivo.

10. Il Presidente convoca almeno 1 volta l'anno la Consulta delle Strutture Territoriali unitamente al Consiglio Federale, per trattare le problematiche territoriali e coordinare l'attività delle suddette Strutture.

11. In caso di impedimento temporaneo del Presidente le sue funzioni verranno assunte dal Vicepresidente Vicario.

Articolo 18 - Il Consiglio Federale

<p>a condizione che rappresentino due differenti discipline di cui all'art. 1 del presente Statuto. La disciplina di appartenenza degli atleti è quella nella quale gli stessi hanno svolto il maggior numero di gare agonistiche ufficiali nel corso degli ultimi due anni di tesseramento.</p> <p>3. Nel caso in cui gli atleti più votati dovessero appartenere alla medesima disciplina, in presenza di altri candidati alla carica, risulterà eletto il candidato che segue in graduatoria appartenente ad una diversa disciplina.</p> <p>4. Nella sua prima riunione il Consiglio Federale elegge, su proposta del Presidente, a maggioranza di voti, tra i propri componenti, 2 vicepresidenti, fra i quali un Vicario, scegliendoli fra i 10 consiglieri federali. Elegge, inoltre, la Giunta Esecutiva secondo quanto disposto nel successivo articolo 20.</p> <p>5. Salvi i casi statutariamente previsti di decadenza anticipata, il Consiglio Federale dura in carica per l'intero quadriennio olimpico.</p> <p>6. Un qualsiasi componente del Consiglio che sia assente, salvo giustificati motivi, per 3 riunioni nell'arco dell'anno, sarà considerato dimissionario e decade automaticamente dalla carica.</p> <p>7. Il Consiglio Federale:</p> <p>a) realizza i fini istituzionali;</p> <p>b) delibera ed approva il bilancio preventivo entro il 30 Novembre di ciascun anno e il bilancio d'esercizio entro il 30 Aprile dell'anno successivo alla chiusura d'esercizio sociale e li trasmette alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. per l'approvazione, corredati dal parere del Collegio dei Revisori dei Conti;</p> <p>c) approva le relazioni finanziarie presentate dalle Strutture Territoriali;</p> <p>d) ratifica gli eventuali provvedimenti adottati in via d'estrema urgenza dal Presidente della F.I.S.N. o dalla Giunta Esecutiva, valutando caso per caso la sussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione dei provvedimenti medesimi;</p> <p>e) emana i Regolamenti Federali attuativi dello Statuto federale, il Regolamento di Giustizia e le Norme Sportive Antidoping, curandone le eventuali modifiche, e li trasmette alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. per l'approvazione ai fini sportivi;</p> <p>f) vigila sulla osservanza dello Statuto e delle norme federali;</p> <p>g) delibera, se delegato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. ed in conformità alle direttive da quest'ultimo emanate, in merito al riconoscimento ai fini sportivi degli affiliati;</p> <p>h) delibera sulle domande di affiliazione e riaffiliazione delle associazioni e delle società di cui all'art. 1, comma 1, del presente Statuto istruite dai Comitati Regionali di competenza, e delibera altresì in merito ai tesseramenti, alla tutela sanitaria ed assicurativa degli atleti, alla prevenzione e</p>	<p>4. Nella sua prima riunione il Consiglio Federale elegge, su proposta del Presidente, a maggioranza di voti, tra i propri componenti, 2 vicepresidenti, fra i quali un Vicario, scegliendoli fra i 10 consiglieri federali.</p> <p>6. Un qualsiasi componente del Consiglio che sia assente, salvo giustificati motivi, per 3 riunioni <u>consecutive</u> nell'arco dell'anno, sarà considerato dimissionario e decade automaticamente dalla carica.</p> <p>7. Il Consiglio Federale:</p> <p>a) realizza i fini istituzionali;</p> <p>b) delibera ed approva il bilancio preventivo entro il 30 Novembre di ciascun anno e il bilancio d'esercizio entro il 30 Aprile dell'anno successivo alla chiusura d'esercizio sociale e li trasmette alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. per l'approvazione, corredati dal parere del Collegio dei Revisori dei Conti;</p> <p>c) approva le relazioni <u>economiche e</u> finanziarie presentate dalle Strutture Territoriali;</p> <p>d) ratifica gli eventuali provvedimenti adottati in via d'estrema urgenza dal Presidente della <u>F.I.S.W.</u>, valutando caso per caso la sussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione dei provvedimenti medesimi;</p> <p>e) emana il Regolamento <u>Organico</u>, il Regolamento di Giustizia, <u>il Regolamento Ufficiali di Gara, i Regolamenti Tecnici</u>, curandone le eventuali modifiche, e li trasmette alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. per l'approvazione ai fini sportivi;</p> <p>f) vigila sulla osservanza dello Statuto e delle norme federali;</p> <p>g) delibera, se delegato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. ed in conformità alle direttive da quest'ultimo emanate, in merito al riconoscimento ai fini sportivi degli affiliati;</p> <p>h) delibera sulle domande di affiliazione e riaffiliazione delle associazioni e delle società di cui all'art. 1, comma 1, del presente Statuto istruite dai Comitati Regionali di competenza, e delibera altresì in merito ai tesseramenti, alla tutela sanitaria ed assicurativa degli atleti, alla prevenzione e repressione del doping nonché sulla</p>
---	---

<p>repressione del doping nonché sulla formazione dei quadri e dei tecnici e sull'impiego del personale su proposta del Segretario Generale;</p> <p>i) delibera gli importi di tutte le quote e tasse federali;</p> <p>j) emana le disposizioni di attuazione del tesseramento, distinguendo altresì l'attività agonistica da quella promozionale;</p> <p>k) nomina e revoca i Componenti non elettivi degli Organi Federali, compreso il Segretario Generale e le eventuali Commissioni determinandone i compiti; la revoca non può operare nei confronti degli Organi di Giustizia;</p> <p>l) elegge i vicepresidenti e la Giunta Esecutiva;</p> <p>m) esercita il controllo di legittimità sulle delibere assunte dalle Assemblee regionali e provinciali per le elezioni dei componenti i propri Organi direttivi;</p> <p>n) ha facoltà di istituire i Comitati Provinciali di cui al successivo art. 29;</p> <p>o) segue, stimola ed agevola l'attività delle Strutture Territoriali;</p> <p>p) provvede allo scioglimento dei Consigli dei Comitati regionali e provinciali, questi ultimi se istituiti, per gravi irregolarità di gestione, per gravi e ripetute violazioni dell'ordinamento, per la constatata impossibilità di funzionamento degli stessi, nominando in sostituzione un Commissario straordinario il quale entro 60 giorni dall'evento dovrà convocare l'Assemblea straordinaria, da tenersi entro i successivi 30 giorni per il rinnovo delle cariche;</p> <p>q) concede l'amnistia e l'indulto, determinando i limiti del provvedimento;</p> <p>r) può delegare l'esercizio di determinati poteri non esclusivi al Presidente della Federazione o ad altri Organi o Commissioni Federali;</p> <p>s) nomina i Soci Onorari;</p> <p>t) determina le dotazioni finanziarie delle Strutture Territoriali;</p> <p>u) disciplina, indirizza e sviluppa la preparazione tecnica federale, anche attraverso l'eventuale nomina di allenatori nazionali;</p> <p>v) può assumere collaboratori e dipendenti per lo svolgimento di specifiche mansioni nell'ambito federale;</p> <p>w) delibera su tutte le questioni la cui competenza non sia attribuita espressamente ad altro organo.</p> <p>8. Il Consiglio Federale delibera su quant'altro non previsto dal presente articolo purché espleti le funzioni ricadenti nell'ambito della propria sfera di competenza, nonché sulla interpretazione dello Statuto e delle altre norme federali.</p> <p>Articolo 19 - Riunioni del Consiglio Federale</p> <p>1. Il Consiglio Federale deve essere convocato almeno 4 volte l'anno e ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia richiesta la convocazione per iscritto da almeno un terzo dei componenti.</p> <p>2. Le riunioni del Consiglio Federale sono presiedute dal Presidente o da chi ne fa le veci e le funzioni di</p>	<p>formazione dei quadri e dei tecnici e sull'impiego del personale su proposta del Segretario Generale;</p> <p>i) delibera gli importi di tutte le quote e tasse federali;</p> <p>j) emana le disposizioni di attuazione del tesseramento, distinguendo altresì l'attività agonistica da quella promozionale;</p> <p>k) nomina e revoca i Componenti non elettivi degli Organi Federali, compreso il Segretario Generale e le eventuali Commissioni determinandone i compiti; la revoca non può operare nei confronti degli Organi di Giustizia;</p> <p>l) esercita il controllo di legittimità sulle delibere assunte dalle Assemblee regionali e provinciali per le elezioni dei componenti i propri Organi direttivi;</p> <p>m) ha facoltà di istituire i Comitati Provinciali di cui al successivo art. 29;</p> <p>n) segue, stimola ed agevola l'attività delle Strutture Territoriali;</p> <p>o) provvede allo scioglimento dei Consigli dei Comitati regionali e provinciali, questi ultimi se istituiti, per gravi irregolarità di gestione, per gravi e ripetute violazioni dell'ordinamento, per la constatata impossibilità di funzionamento degli stessi, nominando in sostituzione un Commissario straordinario il quale entro 60 giorni dall'evento dovrà convocare l'Assemblea straordinaria, da tenersi entro i successivi 30 giorni per il rinnovo delle cariche;</p> <p>p) concede l'amnistia e l'indulto, determinando i limiti del provvedimento;</p> <p>q) può delegare l'esercizio di determinati poteri non esclusivi al Presidente della Federazione o ad altri Organi o Commissioni Federali;</p> <p>r) nomina i Soci Onorari;</p> <p>s) determina le dotazioni finanziarie delle Strutture Territoriali;</p> <p>t) disciplina, indirizza e sviluppa la preparazione tecnica federale, anche attraverso l'eventuale nomina di allenatori nazionali;</p> <p>u) può assumere collaboratori e dipendenti per lo svolgimento di specifiche mansioni nell'ambito federale;</p> <p>v) delibera su tutte le questioni la cui competenza non sia attribuita espressamente ad altro organo.</p> <p><u>w) fornisce interpretazione autentica dello Statuto e delle altre norme federali.</u></p>
--	---

Segretario sono svolte dal Segretario Generale o da un suo delegato.

3. Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente o chi presiede la riunione. Il voto non è delegabile.

4. Devono essere invitati alle riunioni del Consiglio Federale i membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti.

5. Il Presidente, inoltre, può invitare ogni altra persona che possa portare contributo in merito agli argomenti all'ordine del giorno.

6. Le riunioni del Consiglio Federale sono valide se sono presenti almeno 5 consiglieri, oltre il Presidente.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Federale è assolutamente necessaria la presenza del Presidente o di almeno 1 dei 2 Vicepresidenti.

Articolo 20 – Giunta Esecutiva

1. La Giunta Esecutiva è composta dallo stesso Presidente Federale e da 4 consiglieri, fra i quali sono compresi di diritto i 2 Vicepresidenti e il consigliere eletto tra i tecnici. Il rimanente dovrà essere scelto fra i rappresentanti di atleti presenti in Consiglio Federale.

2. Alla Giunta Esecutiva sono riconosciuti i seguenti compiti:

a) predisporre il progetto del documento previsionale da sottoporre al Consiglio Federale;

b) esegue le direttive amministrative stabilite dal Consiglio Federale;

c) adotta deliberazioni d'urgenza nelle materie di competenza del Consiglio Federale, sottoponendole, in tal caso, alla ratifica dello stesso nella sua prima riunione;

d) definisce le modalità di raduni, riunioni, convegni e manifestazioni sportive per i quali il Consiglio Federale ha approvato un piano programmatico.

Per la validità delle deliberazioni da assumersi a maggioranza semplice, devono essere presenti tutti i membri della Giunta. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

3. Alle riunioni della Giunta Esecutiva partecipa, senza diritto di voto, il Segretario Generale. E' facoltà del Presidente invitare alle riunioni della Giunta Esecutiva altri soggetti la cui presenza risulti funzionale allo svolgimento delle riunioni.

4. Durante le riunioni funge da segretario il Segretario Generale, o un suo delegato, senza diritto di voto.

5. La Giunta Esecutiva decade in caso di decadenza del Consiglio Federale.

Articolo 21 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente, da quattro componenti effettivi e da tre supplenti.

2. Dura in carica quattro anni coincidenti con il quadriennio olimpico e non decade in caso di decadenza del Consiglio Federale.

3. I suoi componenti sono eletti o nominati come segue:

a) il Presidente, due componenti effettivi e due componenti

Articolo 21 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto dal Presidente, da quattro componenti effettivi e da tre supplenti.

2. Dura in carica quattro anni coincidenti con il quadriennio olimpico e non decade in caso di decadenza del Consiglio federale.

3. I suoi componenti sono eletti o nominati come segue:

a) il Presidente, due componenti effettivi e due

<p>supplenti sono eletti dall'Assemblea Nazionale;</p> <p>b) due componenti effettivi ed un componente supplente sono nominati dal C.O.N.I.</p> <p>4. Il Presidente ed i componenti elettivi e di nomina del Collegio devono essere iscritti al Registro dei Revisori dei Conti o all'Ordine degli Esperti Contabili e dei Dottori Commercialisti e possono essere scelti anche tra i non tesserati.</p> <p>5. Il Presidente viene eletto con votazione separata rispetto a quella degli altri componenti del Collegio.</p> <p>6. In relazione al numero dei voti conseguiti, i primi due maggiormente suffragati assumono la carica di membri effettivi; il terzo ed il quarto quella di membri supplenti.</p> <p>7. In caso di parità di voti, precede in graduatoria il più anziano di carica e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.</p>	<p>componenti supplenti sono eletti dall'Assemblea nazionale;</p> <p>b) due componenti effettivi ed un componente supplente sono nominati dal C.O.N.I.</p> <p>4. <u>Il Presidente ed i componenti elettivi del Collegio possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla Federazione e devono essere tutti iscritti al registro dei Revisori contabili o all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili.</u></p> <p>5. Il Presidente viene eletto con votazione separata rispetto a quella degli altri componenti del Collegio.</p> <p>6. In relazione al numero dei voti conseguiti, i primi due maggiormente votati assumono la carica di membri effettivi; il terzo ed il quarto quella di membri supplenti.</p> <p>7. In caso di parità di voti, precede in graduatoria il più anziano di carica e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.</p> <p><u>8. I componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei conti hanno diritto di assistere a tutte le riunioni degli organi deliberanti della Federazione.</u></p> <p><u>9. Al Collegio dei revisori si applicano le norme di cui all'art. 2397 e seguenti codice civile.</u></p>
<p>Articolo 22 - Compiti del Collegio dei Revisori dei Conti</p> <p>1. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo contabile della Federazione. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve riunirsi su convocazione del proprio Presidente e redigere un processo verbale che viene trascritto in un apposito registro e sottoscritto dagli intervenuti.</p> <p>2. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve inoltre:</p> <p>a) controllare l'amministrazione della Federazione, vigilare sull'osservanza delle norme di legge e statutarie;</p> <p>b) accertare la regolare tenuta della contabilità della Federazione;</p> <p>c) redigere una relazione al Bilancio Preventivo, al Bilancio d'Esercizio ed alle proposte di variazione del Bilancio;</p> <p>d) esaminare i rendiconti dei funzionari delegati;</p> <p>e) verificare almeno ogni 3 mesi l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili e la consistenza di cassa, accertare l'eventuale esistenza di titoli e di valori di proprietà della Federazione.</p> <p>3. I Revisori dei Conti possono, anche individualmente di propria iniziativa o per delega del Presidente, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli organi collegiali e presso le Strutture Territoriali della F.I.S.N., previa comunicazione al Presidente Federale. Le risultanze delle singole ispezioni, comportanti rilievi a carico della Federazione, devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio, che ha l'obbligo di segnalarle al Presidente Federale per la dovuta assunzione dei provvedimenti di competenza. I membri effettivi del</p>	<p>Articolo 22 - Compiti del Collegio dei Revisori dei Conti</p> <p>1. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve riunirsi su convocazione del Presidente, e redigere un processo verbale che viene trascritto in un apposito registro e sottoscritto dagli intervenuti.</p> <p>2. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve</p> <p>a) controllare l'amministrazione della Federazione, vigilare sull'osservanza delle norme di legge e statutarie;</p> <p>b) accertare la regolare tenuta della contabilità della Federazione;</p> <p>c) redigere una relazione al Bilancio Consuntivo, al budget previsionale e alle sue variazioni;</p> <p>d) verificare almeno ogni tre mesi l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei titoli e dei valori di proprietà della Federazione.</p> <p><u>e) esercitare il controllo contabile.</u></p> <p>3. I Revisori dei Conti effettivi possono, anche individualmente di propria iniziativa o per delega del Presidente, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli organi e presso le strutture periferiche della F.I.S.W., previa comunicazione al Presidente Federale. Le risultanze delle singole ispezioni, comportanti rilievi a carico della Federazione, devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio, che ha l'obbligo di segnalarle al Presidente Federale per la dovuta assunzione dei provvedimenti di competenza.</p>

<p>Collegio dei Revisori dei Conti assistono a tutte le riunioni degli Organi deliberanti della Federazione e a tal fine devono essere formalmente invitati dalla Segreteria Generale.</p> <p>4. La cancellazione o la sospensione dal Registro dei Revisori Contabili o dall'Ordine degli Esperti Contabili e dei Dottori Commercialisti è causa di decadenza dall'ufficio di revisore.</p> <p>5. In caso di decadenza del Consiglio Federale, il Collegio dei Revisori dei Conti non decade.</p> <p>6. Le deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il revisore dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce con la presenza della maggioranza dei Revisori.</p> <p>Articolo 23 - Sostituzione e decadenze dei Membri del Collegio dei Revisori dei Conti</p> <p>1. Per le sostituzioni e la decadenza del Collegio dei Revisori dei Conti si applicano le disposizioni del codice civile.</p> <p>TITOLO V - STRUTTURE TERRITORIALI</p> <p>Articolo 24 - Comitati Regionali</p> <p>1. Nelle Regioni in cui hanno sede almeno 10 affiliati alla F.I.S.N. aventi diritto a voto deve essere costituito un Comitato Regionale che rappresenta la Federazione nel territorio di competenza secondo le norme previste dal presente Statuto e dai Regolamenti federali.</p> <p>2. I Comitati Regionali sono diretti da Consigli eletti dall'Assemblea Regionale che durano in carica quattro anni e decadono comunque alla scadenza del quadriennio olimpico. Sono composti da un Presidente e da quattro componenti.</p> <p>3. Nella sua prima riunione il Consiglio del Comitato Regionale elegge, tra i propri componenti, su proposta del Presidente, un vicepresidente ed un segretario, quest'ultimo anche al di fuori dei propri membri.</p> <p>4. Il Consiglio del Comitato Regionale si riunisce almeno 4 volte all'anno, ogni qualvolta il suo Presidente lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno la metà più uno dei consiglieri.</p> <p>5. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in assenza, dal Vicepresidente e sono valide se sono presenti almeno la metà dei consiglieri, oltre il Presidente o il Vicepresidente.</p> <p>6. Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione.</p> <p>7. Il Consiglio Regionale:</p> <p>a) promuove, propaganda, disciplina la pratica dello sci nautico nella regione di competenza, secondo disposizioni quadro del Consiglio Federale;</p> <p>b) trasmette al Consiglio Federale, per il prescritto controllo</p>	<p>4. <u>Il Collegio dei revisori assume le sue decisioni a maggioranza assoluta.</u></p> <p>5. In caso di decadenza del Consiglio Federale, il Collegio dei Revisori dei Conti non decade.</p> <p>6. Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce con la presenza della maggioranza dei suoi componenti effettivi.</p> <p>Invariato</p> <p>Articolo 24 - Comitati Regionali</p> <p>1. Nelle Regioni in cui hanno sede almeno 10 affiliati alla <u>F.I.S.W.</u> aventi diritto a voto deve essere costituito un Comitato Regionale che rappresenta la Federazione nel territorio di competenza secondo le norme previste dal presente Statuto e dai Regolamenti federali.</p> <p>2. I Comitati Regionali sono diretti da Consigli eletti dall'Assemblea Regionale che durano in carica quattro anni e decadono comunque alla scadenza del quadriennio olimpico. Sono composti da un Presidente e da quattro componenti.</p> <p>3. Nella sua prima riunione il Consiglio del Comitato Regionale elegge, tra i propri componenti, su proposta del Presidente, un vicepresidente ed un segretario, quest'ultimo anche al di fuori dei propri membri.</p> <p>4. Il Consiglio del Comitato Regionale si riunisce almeno 3 volte all'anno, ogni qualvolta il suo Presidente lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno la metà più uno dei consiglieri.</p> <p>5. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in assenza, dal Vicepresidente e sono valide se sono presenti almeno la metà dei consiglieri, oltre il Presidente o il Vicepresidente.</p> <p>6. Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione.</p> <p>7. Il Consiglio Regionale:</p> <p>a) promuove, propaganda, disciplina la pratica dello Sci Nautico <u>e del Wakeboard</u> nella regione di competenza, secondo le disposizioni quadro del Consiglio Federale;</p> <p>b) trasmette al Consiglio Federale, per il prescritto</p>
---	--

<p>di legittimità, le delibere delle Assemblee regionali, relative alle elezioni dei componenti il Consiglio Regionale;</p> <p>c) sottopone alla Assemblea regionale la relazione gestionale del Comitato;</p> <p>d) predispone annualmente una relazione conclusiva sull'attività svolta nella regione, nonché una relazione preventiva per illustrare i programmi da svolgere e per richiedere i relativi fondi necessari per la loro attuazione, compatibilmente alle disponibilità finanziarie Federali, con obbligo di rendiconto;</p> <p>e) vigila, nei limiti della propria competenza territoriale, sulla osservanza dello Statuto e delle altre norme federali;</p> <p>f) propone al Consiglio Federale i nominativi dei Delegati Provinciali, se istituiti, nonché dei membri di eventuali Commissioni periferiche.</p> <p>8. Per i Comitati Regionali di nuova costituzione il Consiglio Federale indice la relativa Assemblea che viene convocata dal Presidente della Federazione a mezzo lettera raccomandata o per posta elettronica spedita almeno 15 giorni prima della data stabilita e contenente l'ordine del giorno.</p> <p>9. In tema di decadenza si applica quanto previsto dal presente Statuto all'art. 37.</p> <p>Articolo 25 - Il Presidente del Comitato Regionale</p> <p>1. Il Presidente del Comitato Regionale è eletto dall'Assemblea regionale, regolarmente costituita, con le modalità, in quanto applicabili, previste per l'elezione del Presidente della Federazione e secondo le disposizioni statutarie e regolamentari in materia di presentazione delle candidature.</p> <p>2. Rappresenta, ai soli fini sportivi, la F.I.S.N. nel territorio di competenza, convoca e presiede le riunioni del Comitato e, nei casi e nei termini stabiliti, convoca l'Assemblea regionale.</p> <p>3. E' responsabile unitamente al Consiglio Regionale del funzionamento del Comitato medesimo nei confronti dell'Assemblea regionale e del Consiglio Federale.</p> <p>4. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per il Presidente federale.</p> <p>Articolo 26 - Assemblea Regionale</p> <p>1. L'Assemblea regionale è costituita dai rappresentanti degli affiliati, aventi diritto a voto.</p> <p>2. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria ed è convocata dal Presidente regionale a mezzo avviso trasmesso per raccomandata postale o per posta elettronica almeno 15 giorni prima della data di effettuazione a tutti gli aventi diritto a voto; della stessa ne deve essere data notizia al Presidente federale.</p> <p>3. L'Assemblea ordinaria è indetta annualmente per</p>	<p>controllo di legittimità, le delibere delle Assemblee regionali, relative alle elezioni dei componenti il Consiglio Regionale;</p> <p>c) sottopone alla Assemblea regionale la relazione gestionale del Comitato;</p> <p>d) predispone annualmente una relazione conclusiva sull'attività svolta nella regione, nonché una relazione preventiva per illustrare i programmi da svolgere e per richiedere i relativi fondi necessari per la loro attuazione, compatibilmente alle disponibilità finanziarie Federali, con obbligo di rendiconto;</p> <p>e) vigila, nei limiti della propria competenza territoriale, sulla osservanza dello Statuto e delle altre norme federali;</p> <p>f) propone al Consiglio Federale i nominativi dei Delegati Provinciali, se istituiti, nonché dei membri di eventuali Commissioni periferiche.</p> <p>8. Per i Comitati Regionali di nuova costituzione il Consiglio Federale indice la relativa Assemblea che viene convocata dal Presidente della Federazione a mezzo lettera raccomandata o per posta elettronica spedita almeno 15 giorni prima della data stabilita e contenente l'ordine del giorno.</p> <p>9. In tema di decadenza si applica quanto previsto dal presente Statuto all'art. 37.</p> <p>Articolo 25 - Il Presidente del Comitato Regionale</p> <p>2. Rappresenta, ai soli fini sportivi, la <u>F.I.S.W.</u> nel territorio di competenza, convoca e presiede le riunioni del Comitato e, nei casi e nei termini stabiliti, convoca l'Assemblea regionale.</p> <p>Articolo 26 - Assemblea Regionale</p> <p>3. L'Assemblea ordinaria è indetta annualmente per</p>
---	---

<p>l'approvazione della relazione gestionale del Comitato. L'Assemblea elettiva ordinaria è celebrata entro il 31 Gennaio del primo anno successivo alla disputa delle Olimpiadi estive</p> <p>4. L'Assemblea regionale in seduta straordinaria deve essere, altresì, convocata:</p> <p>a) a seguito di motivata richiesta presentata da almeno la metà più uno degli aventi diritto a voto appartenenti alla regione che esprimano, avendone diritto, non meno di un terzo dei voti;</p> <p>b) a seguito di deliberazione del Consiglio Federale;</p> <p>c) a seguito di provvedimento di estrema urgenza del Presidente della F.I.S.N.;</p> <p>d) a seguito di richiesta della metà più uno dei componenti il Consiglio Regionale.</p> <p>5. Partecipano, inoltre, senza diritto di voto il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio Federale, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, i componenti degli Organi di Giustizia, il Presidente ed i componenti del Comitato Regionale e le eventuali altre persone che il Presidente od il Comitato ritengano opportuno invitare, nonché i candidati alle cariche elettive regionali.</p> <p>6. Ogni rappresentante di affiliati con diritto di voto, oltre alla propria, può avere una sola delega, qualora il numero degli affiliati della regione avente diritto a voto sia superiore a 20.</p> <p>7. Il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio Federale e quelli del Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente ed i componenti del Comitato Regionale, i candidati alle cariche elettive, nonché i componenti degli Organi di Giustizia, non possono rappresentare affiliati, né direttamente e né per delega.</p> <p>8. I criteri di attribuzione del diritto di voto sono quelli individuati per l'Assemblea Nazionale.</p> <p>9. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si fa rinvio alle disposizioni relative all'Assemblea Nazionale, in quanto applicabili.</p> <p>Articolo 27 - Attribuzioni delle Assemblee Regionali</p> <p>1. L'Assemblea regionale ordinaria:</p> <p>a) elegge ogni 4 anni, con votazioni separate e successive, il Presidente e gli altri componenti il Consiglio del Comitato;</p> <p>b) delibera, nei limiti delle norme federali, sugli argomenti posti all'ordine del giorno;</p> <p>c) approva la relazione gestionale del Comitato.</p> <p>2. L'Assemblea regionale straordinaria, oltre a deliberare sui vari argomenti posti all'ordine del giorno, provvede, in caso di decadenza anticipata del Comitato Regionale, a ricostituire l'intera Struttura o ad eleggere singoli membri dello stesso in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo</p>	<p>l'approvazione della relazione gestionale del Comitato. L'Assemblea elettiva ordinaria è <u>convocata e celebrata entro 60 giorni dallo svolgimento dell'Assemblea Nazionale elettiva.</u></p> <p>4. L'Assemblea regionale in seduta straordinaria deve essere, altresì, convocata:</p> <p>a) a seguito di motivata richiesta presentata da almeno la metà più uno degli aventi diritto a voto appartenenti alla regione che esprimano, avendone diritto, non meno di un terzo dei voti;</p> <p>b) a seguito di deliberazione del Consiglio Federale;</p> <p>c) a seguito di provvedimento di estrema urgenza del Presidente della <u>F.I.S.W.</u>;</p> <p>d) a seguito di richiesta della metà più uno dei componenti il Consiglio Regionale.</p> <p><u>8. I criteri di attribuzione del diritto di voto sono quelli individuati per l'Assemblea Nazionale, escludendo la partecipazione dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici. I rappresentanti degli affiliati, pertanto, saranno portatori del 100% dei voti di base e plurimi loro assegnati.</u></p>
--	---

secondo la procedura prevista per l'integrazione del Consiglio Federale.

Articolo 28 - Delegato Regionale

1. Nelle regioni in cui abbiano sede meno di 10 affiliati con diritto a voto, il Consiglio Federale può nominare, e deve farlo se sussistono almeno 3 affiliati con diritto di voto, un Delegato Regionale con il compito di promuovere, propagandare, disciplinare la pratica dello sci nautico nelle regioni di competenza secondo le direttive del Consiglio Federale allo scopo di addivenire alla costituzione del Comitato Regionale secondo quanto previsto dal presente Statuto.

2. L'incarico è quadriennale e può essere riconfermato. Ogni anno il Delegato deve inviare al Consiglio Federale una dettagliata relazione sull'esito del suo mandato per consentire al Consiglio Federale stesso le opportune valutazioni di merito.

3. La decadenza del Consiglio Federale comporta la decadenza del Delegato Regionale.

Articolo 29 - I Comitati Provinciali

1. Nelle Province in cui hanno sede almeno 10 affiliati con diritto a voto, può essere istituito dal Consiglio Federale un Comitato Provinciale che rappresenta la Federazione nel territorio di competenza secondo le norme previste dal presente Statuto e dai Regolamenti federali.

2. I Comitati Provinciali sono diretti da Consigli eletti dall'Assemblea provinciale che durano in carica 4 anni e decadono comunque alla scadenza del quadriennio olimpico. Sono composti da un Presidente e 4 consiglieri. Il Comitato elegge al suo interno 1 Vicepresidente.

3. Il Consiglio Provinciale:

a) promuove, propaganda, disciplina la pratica dello sci nautico nella provincia di competenza, secondo disposizioni quadro del Consiglio Federale e del Comitato Regionale;

b) trasmette al Consiglio Federale tramite il Consiglio Regionale, per il prescritto controllo di legittimità, le delibere delle Assemblee provinciali, relative all'elezione dei componenti i Comitati Provinciali;

c) sottopone all'Assemblea provinciale la relazione finanziaria della gestione del Comitato;

d) vigila, nei limiti della propria competenza territoriale, sulla osservanza dello Statuto e delle altre norme federali.

4. Per i Comitati Provinciali di nuova costituzione il Consiglio Federale indice la relativa Assemblea che viene convocata dal Presidente della Federazione a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica spedita almeno 15 giorni prima della data stabilita a tutti gli aventi diritto a voto e contenente l'ordine del giorno.

5. In tema di decadenza si applica quanto previsto dal presente Statuto all'art. 37, in quanto compatibile.

6. In tema di quorum costitutivo e deliberativo necessario

per la validità delle deliberazioni del Consiglio Provinciale, nonché per quant'altro non previsto dal presente articolo, si applica in via analogica la normativa prevista per i Comitati Regionali.

Articolo 30 - Il Presidente del Comitato Provinciale

1. Il Presidente del Comitato Provinciale è eletto dall'Assemblea provinciale, regolarmente costituita, con le modalità, in quanto applicabili, previste per l'elezione del Presidente della Federazione.

2. Rappresenta, ai soli fini sportivi, la F.I.S.N. nel territorio di competenza, convoca e presiede le riunioni del Comitato e, nei casi e nei termini stabiliti, convoca l'Assemblea provinciale.

3. E' responsabile unitamente al Consiglio Provinciale del funzionamento del Comitato medesimo nei confronti dell'Assemblea provinciale, del Consiglio Federale e del Comitato Regionale.

4. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per il Presidente federale.

Articolo 31 - Assemblea Provinciale

1. L'Assemblea provinciale è costituita dai rappresentanti degli affiliati aventi diritto a voto.

2. I criteri di attribuzione del diritto di voto sono quelli individuati per l'Assemblea Nazionale.

3. L'Assemblea ordinaria è indetta annualmente per l'approvazione della relazione gestionale.

4. L'Assemblea ordinaria elettiva deve essere indetta entro 60 giorni dall'Assemblea Nazionale ordinaria
Statuto Federazione Italiana Sci Nautico 15
elettiva.

5. L'Assemblea provinciale straordinaria viene convocata a seguito di:

a) richiesta della metà più uno dei consiglieri provinciali;
b) provvedimento d'urgenza del Presidente del Comitato Provinciale;

c) motivata richiesta presentata da almeno la metà più uno degli aventi diritto a voto nell'ambito della provincia;

d) ogni qualvolta sia necessario provvedere al rinnovo degli Organi elettivi;

e) le Assemblee provinciali ordinarie elettive dovranno essere convocate e celebrate ogni quadriennio entro il 31 Marzo dell'anno successivo alla chiusura dei Giochi Olimpici estivi, ai fini del rinnovo delle Strutture Territoriali della Federazione.

6. L'Assemblea provinciale è convocata, previa nomina della Commissione Verifica Poteri, dal Presidente del Comitato Provinciale o da chi ne fa le veci, con avviso spedito per lettera raccomandata o per posta elettronica a tutti gli aventi diritto a voto, almeno 15 giorni prima dalla data stabilita, contenente l'ordine del giorno e l'elenco degli aventi diritto a voto.

7. Agli affiliati non è consentito rappresentare altre società oltre la propria.

8. Hanno altresì diritto di partecipare all'Assemblea senza diritto di voto il Presidente della F.I.S.N. o un suo delegato, i Componenti il Consiglio Federale, i Componenti gli Organi di Giustizia, i Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente del Comitato Regionale o un suo delegato ed eventuali altre persone che il Presidente Federale o il Consiglio del Comitato Provinciale ritengono opportuno invitare.

9. I componenti gli Organi di Giustizia, il Collegio dei Revisori dei Conti ed i Componenti il Comitato Provinciale compreso il Presidente, i candidati alle cariche elettive, non possono rappresentare Società od Organismi affiliati né direttamente né per delega.

10. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si fa rinvio alle disposizioni relative all'Assemblea Nazionale, in quanto applicabili, nonché alle norme del Regolamento Organico.

11. L'Assemblea provinciale ordinaria ha le seguenti attribuzioni:

- a) elegge, ogni 4 anni con votazioni separate e successive, il Presidente e gli altri componenti il Consiglio del Comitato;
- b) delibera sugli argomenti all'ordine del giorno e approva la relazione tecnica in ordine alla gestione del Comitato.

Articolo 32 - I Delegati Provinciali

1. Nelle Province **ove non si ritenga opportuno costituire un Comitato**, il Consiglio Federale può nominare un Delegato Provinciale su proposta del competente Comitato Regionale, ovvero direttamente se nella Regione non risulta costituito alcun Comitato Regionale.

2. Il Delegato Provinciale ha competenze relative alla promozione ed allo svolgimento delle attività federali **al fine di addivenire all'istituzione del Comitato Provinciale secondo quanto previsto dal presente Statuto**. A fine anno deve inviare al Consiglio Federale, per il tramite del competente Comitato Regionale, ove sussista, una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato per consentire allo stesso le opportune valutazioni di merito e di adottare i provvedimenti necessari.

3. Il Delegato Provinciale dura in carica 4 anni, **fatta salva l'ipotesi di sopravvenuta costituzione del Comitato**, e può essere riconfermato. La decadenza del Consiglio Federale comporta la decadenza del Delegato Provinciale.

Articolo 33 - Strutture Territoriali nelle Province di Trento e Bolzano

1. Nella regione Trentino-Alto Adige, la **F.I.S.N.** costituisce rispettivamente nella Provincia di Trento e nella Provincia di Bolzano proprie Strutture provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite, nelle altre regioni, alle Strutture Territoriali a livello regionale.

TITOLO VI - ALTRI ORGANISMI

Articolo 34 - Segreteria Generale e Segretario Generale

Articolo 32 - I Delegati Provinciali

1. Nelle Province il Consiglio Federale può nominare un Delegato Provinciale su proposta del competente Comitato Regionale, ovvero direttamente se nella Regione non risulta costituito alcun Comitato Regionale.

2. Il Delegato Provinciale ha competenze relative alla promozione ed allo svolgimento delle attività federali. A fine anno deve inviare al Consiglio Federale una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato per consentire allo stesso le opportune valutazioni di merito e di adottare i provvedimenti necessari.

3. Il Delegato Provinciale dura in carica 4 anni, e può essere riconfermato. La decadenza del Consiglio Federale comporta la decadenza del Delegato Provinciale.

1. Nella regione Trentino-Alto Adige, la **F.I.S.W.** costituisce rispettivamente nella Provincia di Trento e nella Provincia di Bolzano proprie Strutture provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite, nelle altre regioni, alle Strutture Territoriali a livello regionale.

Articolo 34 - Segreteria Generale e Segretario Generale

1. La Segreteria Generale ha il compito di dare attuazione ai deliberati degli organi elettivi centrali della Federazione. E' retta dal Segretario Generale, nominato dal Consiglio Federale. Il Segretario Generale prende parte, nella qualifica, alle riunioni del Consiglio Federale, **della Giunta Esecutiva**, e della Consulta delle Strutture Territoriali e ne cura la redazione dei verbali.

2. Il Segretario Generale:

a) esercita le funzioni conferitegli dalle norme che disciplinano il suo rapporto di impiego nonché quanto assegnatogli dal Regolamento di amministrazione e contabilità;

b) ha la facoltà di assistere a tutte le riunioni degli Organi federali, eletti e nominati dalla F.I.S.N.;

c) coordina e dirige la Segreteria Generale, individuando fra i propri collaboratori chi può sostituirlo in caso di assenza o altro impedimento. Provvede alla gestione amministrativa in base agli indirizzi generali del Consiglio Federale e cura l'organizzazione generale dei servizi e degli uffici per la funzionalità della F.I.S.N.;

d) coordina l'attività di predisposizione del bilancio consuntivo e di previsione della F.I.S.N..

Articolo 35 - Consulta delle Strutture Territoriali

1. La Consulta delle Strutture Territoriali è un organismo consultivo della F.I.S.N..

2. E' costituita dai Presidenti (o da consiglieri in carica all'uopo delegati) dei Comitati Regionali e dai Delegati Regionali; si riunisce almeno 1 volta all'anno, insieme al Consiglio Federale, su convocazione del Presidente federale, che la presiede, per discutere in particolare dei seguenti argomenti:

- Regolamento Organico, regolamenti e norme, con particolare riferimento a quelli concernenti l'attività formativa, giovanile, regionale e promozionale;
- lo sviluppo e la propaganda dello sci nautico nei territori;
- coordinamento di attività regionali;
- tutti quelli che in ogni caso vengano indicati dal Consiglio Federale.

3. Alle riunioni della Consulta partecipa anche il Segretario Generale.

Articolo 36 - Commissioni Federali

1. La struttura e le funzioni delle Commissioni sono regolamentate dal Regolamento Organico per quanto non previsto nel presente Statuto.

TITOLO VII - CARICHE FEDERALI

Articolo 37 - Decadenza

1. **Nella ipotesi di decadenza degli Organi federali**

1. La Segreteria Generale ha il compito di dare attuazione ai deliberati degli organi elettivi centrali della Federazione. E' retta dal Segretario Generale, nominato dal Consiglio Federale. Il Segretario Generale prende parte, nella qualifica, alle riunioni del Consiglio Federale e della Consulta delle Strutture Territoriali e ne cura la redazione dei verbali.

2. Il Segretario Generale:

a) esercita le funzioni conferitegli dalle norme che disciplinano il suo rapporto di impiego nonché a quanto assegnatogli dal Regolamento di amministrazione e contabilità;

b) ha la facoltà di assistere a tutte le riunioni degli Organi federali, eletti e nominati dalla F.I.S.W.;

c) coordina e dirige la Segreteria Generale, individuando fra i propri collaboratori chi può sostituirlo in caso di assenza o altro impedimento; provvede alla gestione amministrativa in base agli indirizzi generali del Consiglio Federale e cura l'organizzazione generale dei servizi e degli uffici per la funzionalità della F.I.S.W.;

d) coordina l'attività di predisposizione del bilancio consuntivo e del budget di previsione della F.I.S.W.;

e) sovrintende agli uffici federali e ne dirige il personale;

f) imposta, coordina e controlla tutte le attività federali in base agli indirizzi generali del Consiglio Federale;

g) stabilisce i programmi di lavoro necessari a dare attuazione alle delibere del Consiglio Federale e ne segue gli sviluppi e il necessario coordinamento.

Articolo 35 - Consulta delle Strutture Territoriali

1. La Consulta delle Strutture Territoriali è un organismo consultivo della F.I.S.W..

Articolo 37 - Decadenza

1. In tutti i casi di decadenza del Consiglio federale

<p>contemplati nel presente articolo, la prorogatio, e cioè il periodo intercorrente tra la decadenza degli stessi e l'immissione dei nuovi eletti in cui la competenza degli Organi decaduti è limitata agli atti conservativi o indifferibili o di ordinaria amministrazione, può avere una durata massima di 90 giorni, dall'evento che ha determinato la decadenza, termine entro cui dovrà essere celebrata l'Assemblea straordinaria.</p> <p>2. Nel caso di dimissioni del Presidente, il Presidente ed il Consiglio Federale decadono immediatamente. Quest'ultimo resterà in prorogatio per l'ordinaria amministrazione da espletarsi unitamente al Presidente o, in caso di dichiarata ovvero di evidente e implicita impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al Vicepresidente Vicario.</p> <p>3. Nel caso di impedimento definitivo del Presidente, il Consiglio Federale decade e le funzioni di presidenza verranno espletate dal Vicepresidente Vicario, il quale dovrà provvedere a convocare l'Assemblea straordinaria entro 60 giorni dall'evento che ha originato la decadenza. Tale Assemblea dovrà aver luogo nei successivi 30 giorni.</p> <p>4. In ipotesi di impedimento del Vicepresidente Vicario, provvederà alle incombenze l'altro Vicepresidente.</p> <p>5. Nel caso di dimissioni contemporanee della metà più uno dei componenti del Consiglio si avrà la decadenza immediata del Consiglio Federale e del Presidente cui spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea straordinaria che dovrà essere convocata e avere svolgimento nei termini previsti dal secondo comma del presente articolo.</p> <p>6. Nel caso di dimissioni non contemporanee nell'arco del quadriennio della metà più uno dei consiglieri federali si avrà la decadenza dei soli consiglieri, mentre il Presidente rimarrà in carica e provvederà ad indire e celebrare l'Assemblea straordinaria nei termini di cui al secondo comma del presente articolo.</p> <p>7. Nel caso di dimissioni o decadenza dei singoli componenti del Consiglio in numero comunque inferiore alla metà più uno del totale dei membri, il Consiglio resta in carica e procede alla loro sostituzione, cooptando i primi dei non eletti in sede di Assemblea Nazionale nel rispetto delle categorie di appartenenza, a condizione che questi ultimi abbiano riportato almeno la metà dei suffragi conseguiti dall'ultimo eletto. Qualora non si possa procedere alla sostituzione dei Componenti, si procederà alla votazione per il reintegro in occasione della prima Assemblea utile. Nell'ipotesi in cui sia compromessa la funzionalità dell'Organo dovrà essere convocata e celebrata nei termini di cui al comma 3 del presente articolo, un'Assemblea straordinaria integrativa, anche nell'ipotesi in cui venga meno la rappresentanza di cui all'art. 12 comma 1 lettera b).</p> <p>8. La decadenza del Consiglio Federale comporta la decadenza dei soggetti dallo stesso nominati che,</p>	<p><u>deve essere garantita la continuità della gestione federale.</u></p> <p><u>2. Le ipotesi di decadenza del consiglio Federale sono le seguenti:</u></p> <p><u>a) dimissioni del Presidente: decadenza immediata del Presidente e del consiglio Federale. Quest'ultimo resterà in prorogatio per l'ordinaria amministrazione da espletarsi unitamente al Presidente o, in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al vicepresidente vicario fino all'espletamento dell'Assemblea straordinaria nazionale, che deve essere convocata entro sessanta giorni ed aver luogo al massimo nei successivi trenta, per il rinnovo di tutte le cariche;</u></p> <p><u>b) impedimento definitivo o cessazione dalla carica, per qualsiasi altro motivo, del Presidente: decadenza immediata del Presidente e dell'intero Consiglio federale; resta in carica il Vicepresidente vicario per la sola ordinaria amministrazione fino all'espletamento, per il rinnovo di tutte le cariche, dell'Assemblea nazionale che deve essere convocata e tenuta negli stessi termini previsti sub a); In ipotesi di impedimento del Vicepresidente Vicario, provvederà alle incombenze l'altro Vicepresidente</u></p> <p><u>c) dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni, della maggioranza dei Consiglieri federali: decadenza immediata dell'intero Consiglio federale e del Presidente, il quale ultimo resta in carica per la sola ordinaria amministrazione fino all'espletamento, per il rinnovo di tutte le cariche, dell'Assemblea nazionale che deve essere convocata e tenuta negli stessi termini previsti sub a);</u></p> <p><u>3. Nel caso si verifichi la necessità di integrazione degli organi elettivi si può provvedere chiamando a farne parte il primo dei non eletti nel rispetto delle categorie, purchè abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo eletto. In mancanza, l'integrazione è effettuata dalla prima Assemblea utile che verrà tenuta dalla Federazione dopo l'evento che ha causato la vacanza medesima. Nell'ipotesi in cui sia, invece, compromessa la funzionalità dell'organo, dovrà essere obbligatoriamente celebrata un'assemblea straordinaria entro 90 giorni dall'evento che ha compromesso detta funzionalità.</u></p> <p><u>4. La decadenza dei membri immotivatamente assenti per tre riunioni consecutive è pronunciata dal Consiglio Federale.</u></p> <p><u>5. Le dimissioni che originano la decadenza degli organi sono da considerarsi irrevocabili.</u></p> <p><u>6. La decadenza per qualsiasi causa del Consiglio Federale non si estende al Collegio dei Revisori dei Conti e agli Organi di Giustizia Federale anche se di nomina, nonché agli organi periferici elettivi.</u></p>
---	---

peraltro, rimangono in carica e continuano ad espletare le loro funzioni in regime di “prorogatio” sino alla riconferma o sostituzione.

9. La decadenza del Consiglio Federale, tuttavia, non si estende al Collegio dei Revisori dei Conti, agli Organi di Giustizia Federale, anche se di nomina, nonché alle Strutture Territoriali elettive.

10. In ogni caso di dimissioni, decadenza, o altro motivo di vacanza dalla carica stessa, di componenti degli organi federali collegiali elettivi, si applicheranno le norme previste per il Consiglio Federale. Tutti gli Organi elettivi, in qualsiasi momento eletti, decadono al termine del quadriennio Olimpico.

11. Decadono dalla carica i membri del Consiglio Federale che non partecipino a 3 riunioni consecutive, salvo si tratti di assenza dipendente da giustificati motivi.

12. Le dimissioni che originano la decadenza degli Organi, di cui al presente articolo, sono irrevocabili.

Articolo 38 - Incompatibilità

1. Sono incompatibili:

a) la carica di Consigliere Federale con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale e periferica, e con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal C.O.N.I.;

b) la carica di Presidente Federale con qualsiasi altra carica federale e sociale e con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal C.O.N.I.;

c) la carica di componente il Collegio dei Revisori dei Conti e di Componenti gli Organi di Giustizia e Disciplina, con qualsiasi altra carica Federale centrale e periferica e con qualsiasi altra carica Sociale;

d) La carica di componente il Consiglio Regionale con quella di componente il Consiglio Provinciale.

2. Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.

3. Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o per l'altra delle cariche assunte entro dieci giorni dal verificarsi della situazione stessa.

4. In caso di mancata opzione, si ha l'immediata automatica decadenza dalla carica assunta posteriormente.

Articolo 39 - Candidature

1. I tesserati possono concorrere per l'attribuzione di incarichi federali.

2. La scelta di candidarsi per una carica federale esclude la possibilità di concorrere per qualunque altra nell'ambito della medesima Assemblea Nazionale.

Articolo 38 - Incompatibilità

1. Sono incompatibili:

a) la carica di Consigliere Federale con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale e periferica, e con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal C.O.N.I.;

b) la carica di Presidente Federale con qualsiasi altra carica federale e sociale e con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal C.O.N.I.;

c) la carica di componente il Collegio dei Revisori dei Conti e di Componenti gli Organi di Giustizia e Disciplina, con qualsiasi altra carica Federale centrale e periferica e con qualsiasi altra carica Sociale.

Articolo 39 - Candidature

1. I tesserati **maggioresni** possono concorrere per l'attribuzione di incarichi federali.

<p>3. I termini di presentazione delle candidature sono rispettivamente di 15 giorni prima delle Assemblee, per le cariche federali centrali, e di 7 giorni prima delle relative Assemblee, per le cariche periferiche.</p> <p>4. La dichiarazione di candidatura può essere depositata direttamente presso la Segreteria Generale se trattasi di carica centrale, o alle Segreterie dei Comitati Regionali e Provinciali se trattasi di carica periferica, ovvero inviate alle stesse a mezzo raccomandata A.R.. In tale ultima ipotesi farà fede il timbro postale di arrivo; farà fede viceversa il timbro di partenza solo nel caso la lettera sia stata anticipata a mezzo fax entro i termini predetti. E' esclusa ogni modalità diversa e/o surrogatoria di presentazione delle candidature.</p> <p>5. Chi intende candidarsi in qualità di atleta dovrà indicare, nel momento della presentazione della propria candidatura, la disciplina sportiva di appartenenza, secondo quanto disposto dall'art. 18 del presente Statuto.</p> <p>6. Competenti a verificare la correttezza delle candidature presentate sono le Segreterie degli Organi centrali e periferici per i quali viene presentata la candidatura. Eventuali reclami avverso le decisioni inerenti l'ammissibilità o meno delle candidature devono essere presentati alla Commissione di Giustizia Federale d'Appello secondo le modalità previste dal "Regolamento Organico Federale".</p> <p>Articolo 40 - Requisiti</p> <p>1. Possono essere eletti o nominati alle cariche federali i cittadini italiani maggiorenni che siano in possesso dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno; - non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione sportiva del C.O.N.I. o di organismi sportivi internazionali riconosciuti; - essere tesserato alla F.I.S.N., o, per i candidati ai posti in Consiglio Federale in quota atleti o tecnici essere in attività o essere stati tesserati per almeno due anni nell'ultimo decennio. Gli atleti devono, altresì, avere partecipato a manifestazioni agonistiche di livello nazionale o almeno regionale di qualunque disciplina; - sono ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro la Federazione, il C.O.N.I., altre Federazioni Sportive, Discipline Associate, o contro altri organismi riconosciuti dal C.O.N.I. stesso. 	<p>3. I termini di presentazione delle candidature sono rispettivamente di 15 giorni liberi prima delle Assemblee, per le cariche federali centrali, e di 7 giorni liberi prima delle relative Assemblee, per le cariche periferiche.</p> <p>4. La dichiarazione di candidatura può essere depositata direttamente presso la Segreteria Generale, se trattasi di carica centrale, o alle Segreterie dei Comitati Regionali se trattasi di carica periferica, ovvero inviate alle stesse a mezzo raccomandata A.R.. In tale ultima ipotesi farà fede il timbro postale di arrivo; farà fede viceversa il timbro di partenza solo nel caso la lettera sia stata anticipata a mezzo fax entro i termini predetti. E' esclusa ogni modalità diversa e/o surrogatoria di presentazione delle candidature.</p> <p>Articolo 40 - Requisiti</p> <p>1. Possono essere eletti o nominati alle cariche federali i cittadini italiani maggiorenni che siano in possesso dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno; - non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione sportiva del C.O.N.I. o di organismi sportivi internazionali riconosciuti; - essere tesserato alla F.I.S.W., o, per i candidati ai posti in Consiglio Federale in quota atleti o tecnici essere in attività o essere stati tesserati per almeno due anni nell'ultimo decennio. Gli atleti devono, altresì, avere partecipato a manifestazioni agonistiche di livello nazionale o almeno regionale di qualunque disciplina; - sono ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro la Federazione, il C.O.N.I., altre Federazioni Sportive, Discipline Associate, o contro altri organismi riconosciuti dal C.O.N.I. stesso.
---	--

2. Il requisito di cui al terzo punto del comma 1 non è richiesto per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e degli Organi di Giustizia federali. Per i componenti degli altri organi detto requisito dovrà risultare da documentazione esistente negli archivi federali.

3. Non potranno candidarsi a cariche elettive tutti coloro la cui fonte primaria o prevalente di reddito sia **individuabile in una attività commerciale collegata all'attività della Federazione.**

4. E' ineleggibile chiunque abbia subito sanzioni di sospensione dell'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nell'attività sportiva.

5. La mancanza iniziale, accertata dopo l'elezione, o il venire meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti suddetti, comporta l'immediata decadenza dalla carica.

Articolo 41 - Durata delle cariche

1. Le cariche federali attribuite per elezioni e quelle di nomina hanno durata massima di quattro anni e cessano, comunque, allo scadere del quadriennio Olimpico estivo, anche nei casi di nuove elezioni durante il quadriennio indette per ricostituire, totalmente o parzialmente, gli Organi di cui fanno parte.

2. Tutti i componenti degli organi federali sono rieleggibili nelle rispettive cariche, fatto salvo quanto previsto nel presente Statuto per il Presidente Federale.

TITOLO VIII - GIUSTIZIA

Articolo 42 - Principi Informatori della Giustizia Federale

1. La Giustizia Federale è amministrata in base al "Regolamento di Giustizia" deliberato dal Consiglio Federale secondo i principi di Giustizia emanati dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I., e per quanto non espressamente previsto, secondo i principi del diritto processuale penale.

2. Il perseguimento del fine di ottenere il rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei vari Regolamenti Federali, nonché l'osservanza dei principi derivanti dall'Ordinamento Giuridico Sportivo, l'esigenza di una particolare tutela da riservare al concetto di "lealtà" e la decisa opposizione ad ogni forma di "illecito sportivo", all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale, alla commercializzazione e alla corruzione, sono garantiti con l'istituzione di specifici Organi di Giustizia e Disciplina, aventi competenza su tutto il territorio nazionale, sia in primo grado che in appello.

3. E' sancito il principio dell'impugnabilità di tutti i provvedimenti sanzionatori e cautelari. Sono, altresì, garantiti il diritto di difesa, la possibilità di ricusazione e i casi di astensione del Giudice, nei casi tassativamente previsti dal Regolamento di Giustizia, nonché la possibilità di revisione del giudizio nelle ipotesi di cui al Regolamento di Giustizia.

4. Le decisioni degli Organi di Giustizia devono essere

3. Non potranno candidarsi a cariche elettive tutti coloro la cui fonte primaria o prevalente di reddito sia direttamente collegata alla gestione della Federazione.

Invariato

Articolo 42 - Principi Informatori della Giustizia Federale

1. Il perseguimento del fine di ottenere il rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti federali, nonché l'osservanza dei principi derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo, l'esigenza di una particolare tutela da riservare al concetto di gioco leale e la decisa opposizione ad ogni forma di illecito sportivo, all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale, alla commercializzazione ed alla corruzione sono garantite con l'istituzione di specifici Organi di Giustizia aventi competenza su tutto il territorio nazionale.

2. La giustizia sportiva deve essere rapida. A tal fine, tutti i termini processuali devono essere limitati al massimo, pur nel rispetto del diritto alla difesa, nel termine di 90 giorni.

3. Le sentenze devono essere sempre, seppur succintamente, motivate.

4. Le controversie sono discusse in pubblica udienza limitatamente ai tesserati.

5. E' consentita, su richiesta della Procura, l'emanazione di provvedimenti cautelari. Tali provvedimenti non possono protrarsi per più di sessanta giorni e possono essere revocati dal giudice prima della conclusione del dibattimento. Contro gli stessi è ammesso reclamo al giudice dell'impugnazione.

6. Tutte le norme del presente articolo si

<p>sempre, seppur succintamente, motivate e le udienze sono pubbliche.</p> <p>5. Le decisioni degli organi di primo grado sono immediatamente esecutive. L'organo d'appello può, su istanza di parte, in presenza di gravi motivi, sospendere, in tutto o in parte, l'efficacia esecutiva della decisione impugnata. Le controversie sono discusse in pubblica udienza. La Giustizia Sportiva deve essere rapida. A tal fine tutti i termini processuali devono essere limitati al massimo (90 giorni) pur nel rispetto del diritto alla difesa. E' consentita, su richiesta delle Procura, l'emanazione da parte del giudice di primo grado, di provvedimenti cautelari. Tali provvedimenti, tuttavia, non possono protrarsi per più di 60 giorni. Essi possono essere revocati o modificati dal giudice prima della conclusione del dibattimento. Contro gli stessi è ammesso reclamo al giudice dell'impugnazione.</p> <p>6. In materia di doping il procedimento di giustizia federale deve svolgersi secondo le modalità e nei termini previsti dalle Norme Sportive Antidoping.</p> <p>7. Esperito l'unico grado di giudizio in ambito federale, è possibile ricorrere alle competenti autorità individuate dalla vigente normativa antidoping emanata dal C.O.N.I..</p> <p>8. Le norme che precedono si estendono, per quanto compatibili, alle Procure federali.</p>	<p>estendono, per quanto compatibili, alla Procura federale ed agli arbitri dei collegi arbitrali.</p> <p>7. <u>Le decisioni di primo grado sono immediatamente esecutive, salvo la facoltà del giudice di secondo grado, di sospendere, su istanza di parte, in presenza di gravissimi motivi, in tutto o in parte, l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della decisione impugnata.</u></p> <p>8. <u>E' garantito il diritto all'impugnativa di tutti i provvedimenti sanzionatori e cautelari, il diritto di difesa, la possibilità di ricasazione del Giudice ovvero la possibilità di revisione delle sentenze irrevocabili. Il giudice, sussistendone i presupposti previsti dal Regolamento di giustizia, potrà astenersi.</u></p> <p>9. <u>E' altresì previsto il beneficio della riabilitazione che, alle condizioni indicate dalle norme regolamentari, non potrà essere azionata prima del decorso di tre anni dal giorno in cui la pena principale è stata eseguita o si sia estinta ed il sanzionato abbia dato prova di effettiva e costante buona condotta. La riabilitazione estingue le sanzioni accessorie e ogni altro effetto della condanna</u></p> <p>10. <u>Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile..</u></p> <p>11. <u>Tutti i componenti degli organi di giustizia non decadono al verificarsi, per qualsiasi causa, di fatti che comportino la decadenza dell'organo federale che ha provveduto alla loro nomina. Possono essere nominati solo tra i laureati in materie giuridiche o, comunque, di adeguata professionalità. I giudici sportivi devono essere terzi e imparziali e non possono avere alcun tipo di rapporto economico con gli affiliati o i tesserati sottoposti alla loro giurisdizione e non possono far parte dei Collegi Arbitrali di cui all'art. 51 del presente Statuto. Il loro mandato è quadriennale in coincidenza con il quadriennio olimpico ed è rinnovabile senza limiti fatta eccezione per i componenti della Commissione di giustizia federale di appello per cui il rinnovo è limitato ad un solo ulteriore quadriennio. I giudici sportivi svolgono le loro funzioni in piena autonomia e sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza.</u></p> <p>12. <u>E' preclusa, ai componenti degli organi di giustizia, la possibilità di rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine a processi in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.</u></p> <p>13. <u>In materia di doping il procedimento di giustizia federale deve svolgersi secondo le modalità e nei termini previsti dalle Norme Sportive Antidoping.</u></p> <p>14. <u>La F.I.S.W., con le modalità disciplinate nel Regolamento di Giustizia, dovrà trasmettere al CONI tutte le decisioni definitive assunte dagli organi di</u></p>
--	--

Articolo 43 - Organi di Giustizia

1. I componenti degli Organi di Giustizia della F.I.S.N. sono nominati dal Consiglio Federale, durano in carica 4 anni, in coincidenza con il quadriennio olimpico, e non decadono se decade il Consiglio

Federale. Il loro mandato quadriennale è rinnovabile per non più di due volte.

2. Possono essere nominati solo tra i laureati in giurisprudenza e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla F.I.S.N..

3. I Giudici sportivi svolgono la loro funzione in piena autonomia ed il loro mandato è indipendente dalla permanenza in carica degli organi che li hanno designati.

Non possono avere alcun tipo di rapporto economico con gli affiliati o i tesserati sottoposti alla loro giurisdizione e sono tenuti alla più rigorosa

osservanza dei principi di riservatezza. E' preclusa, ai componenti degli Organi di Giustizia, la

possibilità di rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed agli altri mezzi di comunicazione di massa

in ordine a processi in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono

trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.

Articolo 44 - Procuratore Federale

1. Le funzioni inquirenti e requirenti davanti a tutti gli organi della giustizia sportiva sono attribuite al Procuratore Federale che le svolge sia a seguito di denunce da parte di affiliati, di tesserati, degli organi federali centrali o Strutture Territoriali, sia d'ufficio, agendo in piena autonomia ogni qualvolta venga a conoscenza di fatti o atti rilevanti ai fini delle sue attribuzioni. Sono fatte salve le funzioni attribuite alla Procura del C.O.N.I. per le violazioni delle norme in tema di doping.

2. Il Procuratore Federale si avvale di uno o più sostituti e di eventuali collaboratori.

3. I componenti dell'ufficio del Procuratore Federale sono nominati dal Consiglio Federale nella sua prima riunione.

4. Le modalità di funzionamento dell'Ufficio sono demandate al Regolamento di Giustizia.

5. Il termine di durata delle indagini preliminari è di tre mesi, fatta salva la possibilità di proroga di un ulteriore mese determinata dalla particolare complessità dell'indagine. La proroga è richiesta all'organo giudicante competente a decidere nel merito che emette decreto non sottoposto ad impugnazione.

6. Il Procuratore Federale, qualora ne accerti la fondatezza, promuove l'azione disciplinare investendone, per competenza, la Commissione di Giustizia. In detta fase sostiene l'accusa in giudizio ed ha facoltà di impugnare tutti i provvedimenti giurisdizionali contrari emessi nei giudizi in cui è intervenuto.

7. Nel caso in cui la denuncia dell'infrazione, all'esito dell'indagine preliminare, risulti infondata, il

giustizia per l'inserimento nel Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo.

Articolo 43 - Organi di Giustizia

1. Le norme sul funzionamento degli Organi di Giustizia saranno contenute in un apposito "Regolamento di Giustizia" che sarà sottoposto all'approvazione della Giunta nazionale del CONI.

Invariato

Procuratore provvede all'archiviazione del caso.

Articolo 45 - Giudice Unico

1. Il Giudice Unico è organo monocratico di primo grado. L'Ufficio del Giudice Unico è costituito da un Giudice Unico effettivo e da un sostituto, nominati dal Consiglio Federale, oltre che dal personale di segreteria designato.
2. Le deliberazioni del Giudice Unico, che avvengono, secondo le modalità stabilite nel Regolamento di Giustizia, vertono sui ricorsi avanzati contro i provvedimenti disciplinari per infrazioni meramente tecniche adottate dai Giudici di Gara.
3. Avverso le decisioni pronunciate dal Giudice Unico è ammesso ricorso alla Commissione di Giustizia Federale di Appello.
4. Per quanto altro non previsto si fa rinvio al Regolamento di Giustizia.

Articolo 46 - Commissione di Giustizia

1. La Commissione di Giustizia è organo collegiale di primo grado. E' composta da un Presidente e **tre** membri effettivi, di cui uno con funzioni di Vicepresidente, nonché da due membri supplenti, tutti nominati dal Consiglio Federale.
2. La Commissione di Giustizia è competente a giudicare sulle controversie susseguenti ad infrazioni statutarie, regolamentari e di etica sportiva non rientranti nelle competenze del Giudice Unico.
3. La Commissione delibera validamente a maggioranza con la presenza di tutti i componenti.

4. Per quanto altro non previsto si fa rinvio al Regolamento di Giustizia.

Articolo 47 - Commissione di Giustizia Federale d'Appello

1. La Commissione è organo collegiale di II grado. E' composta da un Presidente e **tre** membri effettivi di cui uno con funzioni di Vicepresidente, nonché da due membri supplenti, tutti nominati dal Consiglio Federale.
2. La Commissione è competente a giudicare su ricorsi dedotti contro le decisioni degli Organi di Giustizia di primo grado. E' inoltre competente sui conflitti di competenza, fra il Giudice Unico e la Commissione di Giustizia e sulle istanze di riabilitazione.
3. La Commissione è competente a giudicare, altresì, in

Articolo 45 - Giudice Unico

1. Il Consiglio Federale nomina, per l'intero quadriennio olimpico il Giudice Unico sportivo (GUS) e almeno un suo sostituto.
2. Il Giudice Sportivo è organo monocratico giudicante di primo grado ed ha competenza a decidere in prima istanza sulle sanzioni relative alle infrazioni di natura tecnico-regolamentare commesse dai tesserati nel corso di manifestazioni a calendario federale, con esclusione dei fatti che investono decisioni tecnico-disciplinari devolute all'esclusiva discrezionalità degli ufficiali di gara a norma dei regolamenti tecnici specifici.
3. Il Giudice Sportivo assume le proprie decisioni sulla scorta degli atti trasmessi dai Giudici di Gara o a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Il GUS può espletare istruttoria in ordine agli accadimenti occorsi durante le manifestazioni sportive.
4. Le decisioni del Giudice Sportivo, immediatamente esecutive, sono appellabili alla Commissione di Giustizia Federale d'Appello.
5. L'Ufficio del Giudice Unico è costituito da un Giudice Unico effettivo e da un sostituto, nominati dal Consiglio Federale, oltre che dal personale di segreteria designato
6. Per quanto altro non previsto si fa rinvio al Regolamento di Giustizia

Articolo 46 - Commissione di Giustizia

1. La Commissione di Giustizia è organo collegiale di primo grado. E' composta da un Presidente e **due** membri effettivi, di cui uno con funzioni di Vicepresidente, nonché da due membri supplenti, tutti nominati dal Consiglio Federale.
2. La Commissione di Giustizia è competente a giudicare sulle controversie susseguenti ad infrazioni statutarie, regolamentari e di etica sportiva non rientranti nelle competenze del Giudice Unico.
3. La Commissione delibera validamente a maggioranza con la presenza di tutti i componenti. Le decisioni sono adottate entro 45 giorni dal deposito dell'atto di deferimento.
4. Per quanto altro non previsto si fa rinvio al Regolamento di Giustizia.

Articolo 47 - Commissione di Giustizia Federale d'Appello

1. La Commissione è organo collegiale di II grado. E' composta da un Presidente e **due** membri effettivi di cui uno con funzioni di Vicepresidente, nonché da due membri supplenti, tutti nominati dal Consiglio Federale.
2. La Commissione è competente a giudicare su ricorsi dedotti contro le decisioni degli Organi di Giustizia di primo grado. E' inoltre competente sui conflitti di competenza, fra il Giudice Unico e la Commissione di Giustizia e sulle istanze di riabilitazione.
3. La Commissione è competente a giudicare, altresì, in

<p>caso di ricorso avverso la validità delle Assemblee e decide su qualsiasi controversia insorta in relazione al riconoscimento ed all'esercizio del diritto di voto nelle Assemblee oltre che in merito ai reclami avverso l'ammissibilità o meno delle candidature, secondo le modalità e nei termini fissati dal Regolamento Organico.</p> <p>4. La Commissione è il solo organo federale competente a giudicare per infrazioni alle Norme Sportive Antidoping.</p> <p>5. La Commissione delibera validamente, entro tre mesi dal deposito dell'atto di appello, a maggioranza con la presenza di tutti i componenti.</p> <p>6. Per quanto altro non previsto si fa rinvio al Regolamento di Giustizia.</p> <p>Articolo 48 - Provvedimenti di clemenza</p> <p>1. La grazia è un provvedimento di carattere particolare che va a beneficio di una persona determinata. Competente alla concessione della grazia è il Presidente Federale. La grazia può essere concessa purché risulti scontata almeno la metà della sanzione irrogata e che la stessa non sia stata comminata per violazione delle Norme Sportive Antidoping. In caso di radiazione, la grazia può essere concessa purché siano trascorsi cinque anni dall'irrogazione della sanzione definitiva.</p> <p>2. L'amnistia è un atto di clemenza generale che estingue l'infrazione. Viene deliberata dal Consiglio Federale.</p> <p>3. L'indulto è un provvedimento di clemenza generale che condona in tutto od in parte la sanzione irrogata. Viene deliberato dal Consiglio Federale.</p> <p>Articolo 49 - Riabilitazione</p> <p>1. La riabilitazione estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna. E' concessa quando siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta in altro modo ed il sanzionato abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta. E' competente a decidere sull'istanza di riabilitazione la Commissione Federale di Appello.</p> <p>Articolo 50 - Vincolo di Giustizia</p> <p>1. I provvedimenti adottati dagli Organi della F.I.S.N. hanno piena e definitiva efficacia nell'ambito dell'ordinamento sportivo nei confronti di tutti gli affiliati ed i tesserati.</p> <p>2. Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti ad adire gli Organi di Giustizia dell'ordinamento sportivo nelle materie di cui all'articolo 2 del Decreto Legge del 19 Agosto 2003, numero 220, convertito dalla Legge 17 Ottobre 2003, numero 280. Si impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie che possono essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell'art. 806 e ss. del Codice</p>	<p>caso di ricorso avverso la validità delle Assemblee e decide su qualsiasi controversia insorta in relazione al riconoscimento ed all'esercizio del diritto di voto nelle Assemblee oltre che in merito ai reclami avverso l'ammissibilità o meno delle candidature, secondo le modalità e nei termini fissati dal Regolamento Organico.</p> <p>4. La Commissione è il solo organo federale competente a giudicare per infrazioni alle Norme Sportive Antidoping.</p> <p>5. La Commissione delibera validamente, entro tre mesi dal deposito dell'atto di appello, a maggioranza con la presenza di tutti i componenti.</p> <p>6. Per quanto altro non previsto si fa rinvio al Regolamento di Giustizia.</p> <p>7. E' competente per i ricorsi avverso la validità delle assemblee nazionali secondo le modalità e i termini fissati dal Regolamento di giustizia.</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p> <p>Articolo 50 - Vincolo di Giustizia</p> <p>1. I provvedimenti adottati dagli Organi della F.I.S.W. hanno piena e definitiva efficacia nell'ambito dell'ordinamento sportivo nei confronti di tutti gli affiliati ed i tesserati.</p> <p>2. Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti ad adire gli Organi di Giustizia dell'ordinamento sportivo nelle materie di cui all'articolo 2 del Decreto Legge del 19 Agosto 2003, numero 220, convertito dalla Legge 17 Ottobre 2003, numero 280. <u>Nelle materie predette è possibile il ricorso solo all'arbitrato irrituale.</u> Si impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la</p>
---	---

di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli Organi di Giustizia federali e nella competenza esclusiva del giudice amministrativo, nei modi e termini fissati dal Regolamento di Giustizia.

3. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

Articolo 51 - Il Collegio Arbitrale

1. Il Collegio arbitrale ha sede presso gli uffici della F.I.S.N.; è costituito dal Presidente e da due componenti nominati dalle parti. Ciascuna di esse renderà noto all'altra parte il nominativo dell'arbitro scelto con invito a procedere alla designazione del proprio; la parte alla quale è rivolto l'invito, nei venti giorni successivi, notificherà con le stesse modalità le generalità dell'arbitro nominato. In mancanza di tale nomina, decorso il termine di venti giorni prima indicato, provvederà il Presidente della Commissione Federale di Appello su istanza della parte interessata. I due arbitri così nominati provvedono di comune intesa alla nomina del Presidente del Collegio. In difetto di accordo ciascuna parte può chiedere la nomina al Presidente della Commissione Federale di Appello.

2. Il Collegio deve pronunciare il lodo entro il termine di giorni novanta decorrente dall'ultima accettazione dell'atto di nomina.

3. Gli arbitri decidono secondo i Principi Fondamentali del C.O.N.I. e degli Ordinamenti nazionali ed internazionali, nonché secondo le norme del diritto sostanziale, salvo che le parti non li autorizzino, per casi specifici e per iscritto, a pronunciare secondo equità.

4. Gli arbitri redigono il lodo in tanti originali quante sono le parti e ne danno comunicazione entro dieci giorni dalla data dell'ultima sottoscrizione, mediante consegna di un originale anche con spedizione in plico raccomandato.

5. Il lodo è inappellabile.

Articolo 52 - Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport

1. Le controversie che contrappongono la F.I.S.N. a soggetti affiliati e/o tesserati possono essere devolute, con pronuncia definitiva, al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, istituito presso il C.O.N.I., a condizione che siano previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell'ambito delle giustizia federale, con esclusione delle controversie di natura tecnico disciplinare che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a 120 giorni o a 10.000 euro di ammenda e di quelle in materia di doping.

risoluzione di controversie che possono essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell'art. 806 e ss. del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli Organi di Giustizia federali e nella competenza esclusiva del giudice amministrativo, nei modi e termini fissati dal Regolamento di Giustizia.

3. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

Articolo 51 - Il Collegio Arbitrale

1. Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente e da due arbitri nominati da ciascuna delle parti, che, d'intesa, provvedono alla designazione del Presidente. I componenti degli organi di giustizia federali non possono far parte dei Collegi Arbitrali.

2. In difetto di accordo, la nomina del Presidente del Collegio è demandata al Presidente della Commissione di Giustizia Federale di Appello che nomina anche l'arbitro di parte qualora questa non vi provveda.

3. Gli Arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza formalità di procedura.

4. Il lodo deve essere emesso entro sessanta giorni dalla nomina del Presidente e, per la esecuzione, deve essere depositato entro 10 giorni dalla sottoscrizione da parte degli Arbitri, presso la Segreteria Generale della F.I.S.W. che ne dovrà dare altresì tempestiva comunicazione ufficiale alle parti.

5. Il lodo è inappellabile, fatti salvi i casi previsti dall'art. 808-ter del Codice di Procedura Civile.

Articolo 52 - Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport

1. Le controversie che contrappongono la F.I.S.W. a soggetti affiliati e/o tesserati possono essere devolute, con pronuncia definitiva, al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, istituito presso il C.O.N.I., a condizione che siano previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell'ambito delle giustizia federale, con esclusione delle controversie di natura tecnico disciplinare che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a 120 giorni o a 10.000 euro di ammenda e di quelle in materia di doping.

2. Le controversie di cui al precedente comma sono sottoposte ad un tentativo obbligatorio di conciliazione.

3. Il procedimento è disciplinato dal Codice per la risoluzione delle controversie sportive emanato dall'Alta Corte di Giustizia Sportiva di cui all' art. 12 bis dello Statuto C.O.N.I..

4. Restano escluse dalla competenza del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport tutte le controversie tra soggetti affiliati o tesserati nell'ambito della F.I.S.N..

TITOLO IX - PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Articolo 53 - Patrimonio

1. Il Patrimonio della F.I.S.N. è costituito da:

- a) immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie;
- b) attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
- c) patrimonio netto;
- d) debiti e fondi.

2. Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria Federale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 54 - Esercizio finanziario e gestione finanziaria

1. L'esercizio finanziario della Federazione coincide con l'anno solare e la gestione amministrativa dovrà essere svolta sulla base di quanto previsto dal Regolamento di amministrazione federale. La struttura del bilancio, i criteri di redazione delle scritture contabili e le relative procedure sono disciplinate da apposito regolamento, predisposto secondo i principi di contabilità di diritto comune ed approvato dal Consiglio Federale.

2. Il Bilancio Preventivo e il Bilancio di Esercizio federale vengono trasmessi al C.O.N.I. per l'approvazione nei termini previsti dallo stesso Ente. Tutte le entrate e le uscite devono rientrare nel bilancio della Federazione.

TITOLO X - NORME FINALI E DI RINVIO

Articolo 55 - Modifiche allo Statuto

1. Le proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, devono essere presentate al Consiglio Federale da almeno la metà più uno di tutti gli aventi diritto a voto che esprimano non meno di 1/3 dei voti.

2. Il Consiglio Federale, verificata la ritualità della richiesta, indice entro 60 giorni l'Assemblea Nazionale straordinaria, che dovrà tenersi entro i successivi 30 giorni.

3. Il Consiglio Federale può anche indire su propria iniziativa l'Assemblea Nazionale straordinaria per esaminare e deliberare le modifiche allo Statuto che ritenga opportuno proporre alla Assemblea stessa.

4. Il Consiglio Federale, nell'indire l'Assemblea Nazionale straordinaria sia su propria iniziativa che su

2. Le controversie di cui al precedente comma sono sottoposte ad un tentativo obbligatorio di conciliazione.

3. Il procedimento è disciplinato dal Codice per la risoluzione delle controversie sportive emanato dall'Alta Corte di Giustizia Sportiva di cui all' art. 12 bis dello Statuto C.O.N.I..

4. E' fatta salva la possibilità di ricorrere all'Alta Corte di Giustizia Sportiva del CONI in base a quanto stabilito nello Statuto del C.O.N.I..

Invariato

Art. 54 – Esercizio finanziario e gestione finanziaria

1. L'esercizio finanziario della Federazione coincide con l'anno solare e la gestione amministrativa dovrà essere svolta sulla base di quanto previsto dal Regolamento di amministrazione federale. La struttura del bilancio, i criteri di redazione delle scritture contabili e le relative procedure sono disciplinate da apposito regolamento, predisposto secondo i principi di contabilità di diritto comune ed approvato dal Consiglio Federale.

2. Il Bilancio Preventivo e il Bilancio di Esercizio federale vengono trasmessi al C.O.N.I. per l'approvazione nei termini previsti dallo stesso Ente.

Copia del bilancio sarà pubblicato sul sito federale. Tutte le entrate e le uscite devono rientrare nel bilancio della Federazione.

Articolo 55 - Modifiche allo Statuto

1 Le proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, devono essere presentate al Consiglio Federale dagli stessi componenti o da almeno la metà più uno degli affiliati aventi diritto al voto che dispongano complessivamente di non meno di un terzo del totale dei voti. Con le medesime modalità possono avanzare proposte di modifica dello Statuto la metà degli atleti e dei tecnici aventi diritto al voto.

2. Il Consiglio Federale, verificata la ritualità della richiesta, indice entro 60 giorni l'Assemblea Nazionale straordinaria, che dovrà tenersi entro i successivi 30 giorni.

3. Le proposte di modifica devono essere messe a conoscenza degli affiliati tramite pubblicazione sul sito

<p>richiesta degli aventi diritto al voto, deve riportare integralmente nell'ordine del giorno le proposte di modifica dello Statuto.</p> <p>5. Per quanto riguarda la validità dell'Assemblea e delle sue deliberazioni si applica quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, del presente Statuto.</p> <p>6. Le modifiche allo Statuto sono sottoposte all'approvazione dei competenti organi di legge.</p>	<p><u>internet della Federazione entro i 10 giorni precedenti dalla data di celebrazione dell'Assemblea Nazionale straordinaria all'uopo convocata.</u></p> <p>4. Il Consiglio Federale può anche indire su propria iniziativa l'Assemblea Nazionale straordinaria per esaminare e deliberare le modifiche allo Statuto che ritenga opportuno proporre alla Assemblea stessa.</p> <p>5. Il Consiglio Federale, nell'indire l'Assemblea Nazionale straordinaria sia su propria iniziativa che su richiesta degli aventi diritto al voto, deve riportare integralmente nell'ordine del giorno le proposte di modifica dello Statuto.</p> <p>6. Per quanto riguarda la validità dell'Assemblea e delle sue deliberazioni si applica quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, del presente Statuto.</p> <p>7. Le modifiche allo Statuto sono sottoposte all'approvazione dei competenti organi di legge.</p>
<p>Articolo 56 - Scioglimento della Federazione</p>	<p>Invariato</p>
<p>1. Nell'ipotesi di scioglimento della F.I.S.N., si applicano le disposizioni del Codice Civile.</p>	
<p>Articolo 57 - Norme di rinvio</p>	<p>Invariato</p>
<p>1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si farà riferimento alle norme del Codice Civile applicabili in materia ed agli ordinamenti sportivi nazionali ed internazionali.</p>	
<p>Articolo 58 - Disposizione finale</p>	<p>Invariato</p>
<p>1. Il presente Statuto entrerà in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte dei competenti organi di legge.</p>	
<p>INDICE</p>	
<p>TITOLO I - COSTITUZIONE SCOPI E PERSONALITA' 1</p> <p>Articolo 1 - Costituzione, sede e durata.....1</p> <p>Articolo 2 - Scopi 1</p> <p>Articolo 3 - Rapporti con le Autorità Sportive Nazionali ed Internazionali..... 2</p> <p>TITOLO II - AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO ...2</p> <p>Articolo 4 - Affiliati 2</p> <p>Articolo 5 - Tesserati 3</p> <p>Articolo 6 - Sanzioni 4</p> <p>Articolo 7 - Rappresentanti degli atleti e dei tecnici 5</p> <p>TITOLO III - ORDINAMENTO 5</p> <p>Articolo 8 - Organi, Strutture e Organismi Federali 5</p> <p>TITOLO IV - ORGANI CENTRALI 5</p> <p>Articolo 9 - Assemblea Nazionale. 5</p> <p>Articolo 10 - Assemblea Nazionale Straordinaria..... 6</p> <p>Articolo 11 - Validità delle Assemblee..... 6</p> <p>Articolo 12 - Attribuzione delle Assemblee Nazionali..... 6</p> <p>Articolo 13 - Diritto di voto e partecipazione alle Assemblee Nazionali..... . 6</p> <p>Articolo 14 - Commissione Verifica Poteri. 7</p> <p>Articolo 15 - Voti Plurimi7</p> <p>Articolo 16 - Modalità di Deliberazione dell'Assemblea Nazionale..... 9</p> <p>Articolo 17 - Il Presidente della Federazione 9</p>	

Articolo 18 - Il Consiglio Federale.....	10
Articolo 19 - Riunioni del Consiglio Federale..	11
Articolo 20 – Giunta Esecutiva	11
Articolo 21 - Il Collegio dei Revisori dei Conti.....	11
Articolo 22 - Compiti del Collegio dei Revisori dei Conti	12
Articolo 23 - Sostituzione e decadenze dei Membri del Collegio dei Revisori dei Conti.....	12
TITOLO V - STRUTTURE TERRITORIALI.....	12
Articolo 24 - Comitati Regionali ..	12
Articolo 25 - Il Presidente del Comitato Regionale.....	13
Articolo 26 - Assemblea Regionale	13
Articolo 27 - Attribuzioni delle Assemblee Regionali	14
Articolo 28 - Delegato Regionale.....	14
Articolo 29 - I Comitati Provinciali.....	14
Articolo 30 - Il Presidente del Comitato Provinciale	14
Articolo 31 - Assemblea Provinciale	14
Articolo 32 - I Delegati Provinciali.....	15
Articolo 33 - Strutture Territoriali nelle Province di Trento e Bolzano.....	15
TITOLO VI - ALTRI ORGANISMI ..	15
Articolo 34 - Segreteria Generale e Segretario Generale	15
Articolo 35 - Consulta delle Strutture Territoriali.....	16
Articolo 36 - Commissioni Federali....	16
TITOLO VII - CARICHE FEDERALI .	16
Articolo 37 - Decadenza.....	16
Articolo 38 - Incompatibilità	17
Articolo 39 - Candidature.....	17
Articolo 40 - Requisiti	17
Articolo 41 - Durata delle cariche	18
TITOLO VIII - GIUSTIZIA	18
Articolo 42 - Principi Informativi della Giustizia Federale	18
Articolo 43 - Organi di Giustizia	18
Articolo 44 - Procuratore Federale	19
Articolo 45 - Giudice Unico.....	19
Articolo 46 - Commissione di Giustizia ..	19
Articolo 47 - Commissione di Giustizia Federale d'Appello.....	19
Articolo 48 - Provvedimenti di clemenza....	19
Articolo 49 - Riabilitazione.....	20
Articolo 50 - Vincolo di Giustizia	20
Articolo 51 - Il Collegio Arbitrale	20
Articolo 52 - Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport	20
TITOLO IX - PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO.....	21
Articolo 53 - Patrimonio	21
Articolo 54 - Esercizio finanziario e gestione finanziaria	21
TITOLO X - NORME FINALI E DI RINVIO ..	21
Articolo 55 - Modifiche allo Statuto	21
Articolo 56 - Scioglimento della Federazione ..	21
Articolo 57 - Norme di rinvio	21

Articolo 58 - Disposizione finale 21	
---	----------	--